

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

559^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1962

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI,
indi del Presidente MERZAGORA
e del Vice Presidente SCOCCIMARRO

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE:	
Variazioni nella composizione	Pag. 26139
DISEGNI DI LEGGE:	
Annunzio di presentazione	26139
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	26139
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (1898) (Seguito della discussione e approvazione):	
BARBARO	26146, 26174
Bosco, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	26160 e <i>passim</i>
CORNAGGIA MEDICI	Pag. 26150, 26178
NENCIONI	26140, 26176
PICCHIOTTI	26149, 26174, 26175
RICCIO, <i>relatore</i>	26154 e <i>passim</i>
TERRACINI	26152, 26179
INTERPELLANZE:	
Annunzio	26181
INTERROGAZIONI:	
Annunzio	26182

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

C A R È L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa:

del senatore Ceschi:

« Istituzione del posto di ruolo di direttore didattico nei Licei artistici » (2056);

dei senatori Barbareschi, Di Prisco, Negrì, Palumbo Giuseppina, Milillo, Masciale, Arnaudi, Bardellini, Fenoaltea, Alberti, Busoni, Iorio, Mariotti, Macaggi, Picchiotti e Zanoni:

« Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e modifiche della gestione del Fondo speciale I.N.P.S. » (2057).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissione parlamentare

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare pre-

vista dagli articoli 31 e 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, il senatore Militerni in sostituzione del senatore De Luca Angelo, dimissionario.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche alle norme di riscossione dei canoni di utenze di acqua da parte dell'Ente acquedotti siciliani » (1918);

« Agevolazioni tributarie a favore di Stati esteri per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione » (1992);

« Modifiche alla indennità di cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » (1993);

6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi » (2000), d'iniziativa dei deputati Caiazza e Dal Canton Maria Pia;

9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Abrogazione di disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose » (2011).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (1898)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 ».

È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, iniziando la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, io debbo innanzitutto elogiare il senatore Riccio per la sua relazione, che rivela il suo temperamento analitico e preciso. Il relatore ha fornito un panorama completo, a parte le indicazioni di carattere finanziario, di tutti i provvedimenti che attengono all'attività del Ministero di grazia e giustizia. Tale completo panorama si impone alla nostra meditazione ed al nostro favorevole giudizio.

Ancora un rilievo però si impone: malgrado le promesse e le pressanti richieste del Parlamento, onorevole Ministro, è stata proposta una previsione di spesa (85,2 miliardi) che, seppure aumentata in senso assoluto, relega nuovamente il Ministero di grazia e giustizia nella posizione di cenerentola fra tutti i Ministeri, specialmente in considerazione dei grandi bisogni della macchina della giustizia, che procede lentamente, con ritmo enfisematico. Basta fare il parallelo tra gli uffici dell'Amministrazione giudiziaria e qualsiasi altro ufficio pubblico che abbia anche compiti modesti, per comprendere che siamo ancora molto indietro nel dotare sia gli ausiliari che i giudici dei mezzi che la loro attività richiederebbe.

Forse, signor Ministro, vi sono problemi che non arrivano neppure a sua conoscenza; ma è certo che ancora oggi, dopo i provvedimenti che sono presi, dopo che sono stati varati provvedimenti legislativi come,

ad esempio, quello che istituisce ruoli di dattilografi, richiedere una copia, che è necessaria, che è il pane quotidiano per tutti coloro che debbono adire gli uffici giudiziari, è semplice, ma ottenerla è cosa ardua, comunque faticosa.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Abbiamo già fatto, con un disegno di legge, la richiesta per un aumento degli organici in quanto il numero dei posti è insufficiente.

N E N C I O N I . È certamente insufficiente. Ma anche questa richiesta di aumento lascerà le cose nello stato in cui sono. Nella specie non si pone il problema di rendere efficiente un servizio che è poco efficiente, ma di creare un servizio che è carente. È una elementarissima necessità, che riflette un'attività che una volta — ella mi insegna — si svolgeva magari al di fuori delle norme di legge, poichè le copie venivano richieste e fornite dalle cancellerie ma erano affidate ad uffici estranei all'Amministrazione. Bene quindi ha fatto il Ministero ad inquadrare nell'organico anche questi necessari ausiliari, ma il servizio deve essere efficiente.

Ora, gli 85 miliardi della previsione di spesa, benchè rappresentino, come ho detto, in senso assoluto una cifra superiore a quella prevista negli esercizi precedenti, in percentuale rappresentano sempre meno del 2 per cento della spesa complessiva dello Stato. E siamo sempre di fronte a degli uffici giudiziari che funzionano con grande fatica: la macchina giudiziaria si muove ansimando. Questa è l'esperienza, onorevole Ministro, di chi ogni giorno ha contatti con gli uffici giudiziari; e lo ripeto non già per una vuota e sterile critica, ma per portare un contributo alla soluzione di problemi che, pur essendo già in via di soluzione, dovrebbero essere definitivamente risolti attraverso una previsione di spesa maggiore. Senza stanziamenti è vana fatica discutere, è vana fatica, da parte nostra, tornare ogni anno da questi banchi su questi argomenti.

Seconda osservazione, onorevole Ministro: la situazione degli organici della Magistra-

tura. Prospettando il problema, ho già finito, perchè se ne discuterà a tempo e luogo. Vi sono due disegni di legge: il disegno di legge n. 2025 e quel provvedimento al quale mi riferivo ieri in un colloquio con l'onorevole Ministro, il n. 1888, che è già in Commissione alla Camera, per quanto riguarda i concorsi per magistrati di Corte di appello e di Corte di cassazione per l'anno 1960.

Ora il problema non è particolare, il problema è generale; e a mio avviso dovrà essere impostato in termini ultimativi: o si trova una soluzione radicale attraverso il varo del disegno di legge n. 2025, sia pure con tutti gli accorgimenti e gli emendamenti che la Costituzione, la legge, l'esperienza suggeriscono, o si ritorna nell'alveo della legittimità perchè il numero dei magistrati, che attualmente compongono la Magistratura, è insufficiente al compito al quale essi sono chiamati. L'organico deve essere integrato: questa è una necessità che è stata riconosciuta alla Camera e al Senato, sulla stampa, nel Paese e in tutti i consessi; è stata riconosciuta a Genova, è stata riconosciuta a Palermo in modo specifico, è stata riconosciuta, anche recentemente, in convegni di studio che ella, onorevole Ministro, ben conosce. E dobbiamo provvedere perchè il magistrato attende il concorso secondo l'ordinamento giudiziario.

Nè si può, onorevole Ministro, (e questa è l'unica osservazione che io faccio e si ricollega ad un colloquio che già avevo instaurato con il Ministro che l'ha preceduto) dar la colpa al Consiglio superiore della Magistratura o opporre la competenza dell'uno o dell'altro organo per evitare di risolvere la questione secondo la norma del vigente ordinamento giudiziario. Una proposta di legge, che sia all'esame del Parlamento e che quindi non sia stata ancora approvata, non può mutare la situazione giuridica esistente: non sono state cioè ancora cancellate le norme dell'ordinamento giudiziario.

Pertanto i concorsi dovranno essere puntualmente promossi e dovrà essere fatta ammenda per questa carenza che dura ormai da parecchi anni. Perciò, onorevole Ministro, rivolgo viva raccomandazione che questo

problema sia risolto o attraverso l'approvazione del disegno di legge n. 2025, emendato secondo l'esperienza e secondo l'interpretazione che si dà a determinati istituti costituzionali, oppure tornando all'ossequio della norma in vigore, perchè vi è una assoluta necessità che i concorsi portino i magistrati a integrare l'organico, che è insufficiente per i gravosi compiti ai quali i magistrati stessi vengono chiamati ogni giorno.

Onorevole Ministro, io voglio partire, nel mio brevissimo esame della situazione attinente agli affari di giustizia, da una frase che è stata pronunciata dal Capo dello Stato nelle sue dichiarazioni l'11 maggio. « Ogni autorità trova il suo fondamento e il suo limite nella legge ed ogni cittadino in questa legge ha il presidio e la garanzia della sua dignità e della sua libertà ».

Si deve esaminare se effettivamente l'attività quotidiana dell'autorità risponde alla Costituzione e ai principi di democrazia classica, di Stato di diritto che stanno alla base di essa. E qui, onorevole Ministro, vi è un'esigenza assoluta: l'esigenza assoluta della proprietà di linguaggio delle norme di legge, l'esigenza assoluta della chiarezza delle norme di legge, l'esigenza assoluta che il magistrato applichi la legge al di fuori di interpretazioni arbitrarie cui talvolta la imperfetta formulazione della norma lo spinge.

Tale concetto si impernia sulla nozione di giurisdizione perchè la funzione giurisprudenziale, il rendere giustizia e il mettere pace tra gli uomini, è la primaria e più alta funzione statale. Il Capo dello Stato, in quella sua felice frase, volle certo sintetizzare la posizione di ogni cittadino di fronte alla legge, ma altresì la posizione giuridica di ogni autorità. Volle certo riaffermare il principio che la norma giuridica, che si esprime con l'interpretazione, non postuli valutazioni discordanti delle singole competenze, e volle altresì rivolgere un monito al legislatore affinchè evitasse con la chiarezza della lettera della norma, le incertezze di interpretazione.

Ecco perchè molto spesso in quest'Aula si è fatto richiamo alla necessità che il legislatore non fosse chiamato a varare in fretta le leggi, per evitare appunto incertez-

za nell'interpretazione da parte delle autorità e da parte dei cittadini: i cittadini e le autorità si debbono muovere, ciascuno nella propria orbita, con assoluta sicurezza, avendo coscienza della legittimità della loro azione, senza elementi di dubbio o di errore.

Urge correggere l'imperfezione dei testi legislativi senza lasciare l'interpretazione sistematica in funzione del ricorso all'*analogia legis* e all'*analogia juris*. Mi ha suggerito questo rilievo una sentenza della Corte costituzionale che non può non lasciare perplessi sulla fiducia da porre in tale istituzione, se considerata quale baluardo della libertà civile e delle guarentigie costituzionali. Infatti, se noi ci soffermiamo un momento sulla motivazione della sentenza, cioè sul processo di formazione della volontà del giudicato, ci rendiamo conto di quanto i rilievi che ho fatto debbano invitare ad una meditazione costruttiva.

La Corte, nella sentenza del 27 maggio 1961, n. 27, così si esprime: « La Corte ritiene non fondata la proposta questione di legittimità costituzionale e nota che il principio in virtù del quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, non è attuato nella legislazione penale seguendo sempre un criterio di rigorosa descrizione del fatto. Spesso le norme penali si limitano ad una descrizione sommaria o all'uso di espressioni meramente indicative, realizzando nel miglior modo possibile l'esigenza di una previsione tipica dei fatti costituenti reato.

« In taluni casi le norme penali, nella determinazione del fatto punibile, si avvalgono di indicazioni estensive — è la Corte costituzionale che parla — ovvero anche, come appunto nella norma impugnata, di indicazioni esemplificative (esempio: e in altri casi) più o meno numerose, le quali a un certo punto si chiudono con espressioni come: e simili, e altre simili, e altre analoghe. In tali casi ufficio dell'interprete non è di applicare per analogia la norma a casi da essa non previsti, bensì di attuare il procedimento ordinario di interpretazione, anche se diretto ad operare l'inserzione di un ca-

so in una fattispecie molto ampia e di non agevole delimitazione ».

Onorevole Ministro, sembra veramente di sognare! Trattandosi di materia penale, la gravità della pronuncia appare evidente, per queste due ragioni: innanzitutto al quesito se una disposizione di un certo tipo contrasti con le norme costituzionali, si risponde di no per la ragione che molte disposizioni di quel tipo sono contenute nel nostro diritto positivo; si dice che, in realtà, non si tratta di analogia ma di interpretazione estensiva.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*.
A quale legge si riferiva la sentenza?

N E N C I O N I . Non ha importanza perchè nella motivazione la sentenza riflette un caso generale. Nella premessa la motivazione si riferisce ad una questione di carattere generale e poi scende all'esame del caso particolare: la legge di pubblica sicurezza.

Orbene, la distinzione tra analogia e interpretazione estensiva, negata in dottrina con illuminate parole da giuristi di grande rinomanza, è invece conservata dalle Procure della Repubblica come tesi che permette di superare, con disinvoltura, il divieto dell'analogia in sede penale.

Ed ecco cosa dice in proposito Achille Battaglia, nel suo ultimo scritto « I giudici e la politica »: « In realtà il giudice non può abdicare alle proprie convinzioni e idealità politiche, neanche quando avverte che esse sono in contrasto con quelle del legislatore — è un giudice che scrive — se crede nella loro verità e nella loro giustizia. E siccome vuole che nelle proprie sentenze trionfi la verità e la giustizia, e non l'errore, si sforza costantemente di intendere le leggi nel modo più conforme ai propri convincimenti. L'espressione letterale della norma non può sbarrargli la strada se non quando essa sia chiarissima e quando il legislatore abbia previsto tutte le ipotesi da regolare ».

Ora lei capisce, onorevole Ministro, che, di fronte alla interpretazione che la Corte costituzionale ha dato di questi casi di analogia, di fronte a dei giudici i quali scrivono

che l'ideologia politica non deve rimanere, come diceva il Carrara, « fuori della porta », ma anzi deve guidarli e ispirarli nella loro attività di giudici del caso concreto, poichè altrimenti verrebbero meno al loro dovere di esaminare la norma secondo verità e giustizia (in tal caso l'errore sovrasterebbe alla verità ed alla giustizia), ci troviamo davanti ad aberrazioni che non avrei avuto il coraggio di esporre in occasione della discussione del bilancio della Giustizia, se non avessero avuto il sigillo della Corte costituzionale. Le parole del Capo dello Stato hanno riaperto e reso attuale questo gravissimo problema.

Il discorso che ho fatto per il diritto penale, vale anche, e a non minor ragione, per il diritto civile. Il giudice decide della proprietà, del risparmio, del salario, dell'onorario professionale, dell'eredità del cittadino. Anche per questa materia deve essere attribuito a ciascuno il suo, secondo i criteri e i limiti del precetto romano e dei principi generali. L'equità, nel sistema, è prevista quale eccezione e non può divenire regola; il giudizio equitativo è giudizio caso per caso, e il magistrato diviene — per dirla con scrittori non recenti — legislatore del caso, giudice *de legibus*.

Un altro principio giuridico fondamentale è che la norma di legge deve emanare dal legislatore ordinario e non dall'autorità amministrativa. Ecco un esempio tipico, onorevole Ministro, a mio avviso, di aberrazione rispetto a quelli che sono i principi che regolano l'istituto penale: la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla repressione del traffico degli stupefacenti, contiene l'articolo 3, il quale non determina neppure per sommi capi cosa si debba intendere per sostanze stupefacenti, e rinvia a tal fine ad un elenco compilato dal Consiglio superiore della sanità. E l'articolo 6 prevede varie ipotesi criminose relative al traffico e allo spaccio delle sostanze stupefacenti, la cui identificazione è compiuta dalla Pubblica Amministrazione e non dal legislatore, come avveniva prima che fosse varata la legge speciale. Il cittadino può essere punito in base ad una previsione contenuta in un atto amministrativo. Se per caso il Consiglio su-

periore della sanità o il Ministero competente volessero includere, per una qualsiasi ragione, il bicarbonato di soda in questo elenco, io lascio giudicare all'esperienza di ciascuno — di fronte agli anni ed anni di reclusione ed al marchio di infamia che colpiscono il reo in base alla legge speciale — quel che potrebbe succedere, senza che il legislatore sia mai intervenuto ad identificare queste sostanze, a norma della Costituzione. La Costituzione, infatti, pone una riserva di legge assoluta, non solo per quanto concerne la privazione dell'onore e della libertà personale, ma anche per quanto concerne l'elemento materiale: la descrizione del fatto, l'indicazione dei limiti del lecito e dell'illecito. E qui ci troviamo di fronte ad un caso in cui la delimitazione dell'illecito è lasciata ad un'autorità amministrativa, sia pure elevatissima, quale il Consiglio superiore della sanità.

A questo proposito va ricordato che, secondo l'ordinamento italiano, il giudice è soggetto alla legge, purchè la legge sia valida e conforme alla Costituzione; il giudice ha quindi non solo il potere ma il dovere di denunciare alla Corte costituzionale la legge che sembri a lui di dubbia validità.

Compito elevato e importante, poichè per sfuggire alla legge ingiusta il cittadino non ha altra possibilità che quella di rivolgersi al giudice ordinario. Sappiamo però che i magistrati ordinari e amministrativi hanno assunto ben di rado l'iniziativa di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità e che (cosa anche assai grave) hanno mostrato una evidente tendenza a respingere le eccezioni sollevate dalle parti. Io ricordo quanto il presidente De Nicola denunciò da questi banchi il primo, gravissimo caso del genere; sembrò essere una *rara avis*, mentre ormai sono cose di tutti i giorni.

In questo caso, per esprimerci in termini volgari, la colpa, prima che del giudice, è del legislatore. Infatti, fra le altre infelici espressioni inserite nella legislazione di quest'ultimo dopoguerra, si trova quella contenuta nella norma dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: « l'autorità giurisdizionale, qualora ritenga che la questione sol-

levata sia manifestamente infondata... ». Su questa norma — che appare del tutto priva di senso comune — si sono scritti volumi interi senza che si sia mai arrivati a delimitare i confini di questo giudizio sulla manifesta infondatezza.

La conseguenza è la sopraggiunta spietata lotta di competenze fra autorità giudiziaria ordinaria e Corte costituzionale. Da quando l'autorità giudiziaria non è più indicata come il vertice della piramide della giurisdizione, da quando la cuspide è rappresentata dalla Corte costituzionale, si sono aperti continui conflitti per delimitare il campo delle reciproche competenze, e l'infelice espressione dell'articolo 23 della legge n. 87 del 1953 ha spianato il campo a queste lotte.

P I C C H I O T T I . C'erano anche fra Cassazione e Cassazione, a suo tempo.

N E N C I O N I . I conflitti però rimanevano nell'ambito dell'autorità giudiziaria.

Oggi avviene purtroppo che il ricorso alla Corte costituzionale non è previsto in via principale ma solo per incidente, e il cittadino si deve rivolgere all'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei propri diritti; ma l'autorità giudiziaria ordinaria investita di una eccezione di sindacato costituzionale, normalmente, invece di rimettere la questione alla Corte costituzionale, decide della legittimità della norma, e, quando fa ciò, formula un giudizio di legittimità che non è un'attestazione di manifesta infondatezza. Infatti, se ricorre la manifesta infondatezza, questa deve vedersi *ictu oculi*, e non risultare (come ricordo che il presidente De Nicola rilevava in quest'Aula a proposito di una ordinanza della Corte di cassazione) con cinque pagine di motivazione: è mai possibile che la questione, sollevata di fronte alla seconda sezione della Cassazione, sulla legittimità costituzionale dell'ergastolo, risultasse manifestamente infondata soltanto dopo cinque pagine di motivazione? In realtà l'infondatezza della questione non era manifesta, e la Cassazione avrebbe dovuto rimettere la decisione alla Corte costituzionale. E così avviene ogni giorno.

Ma se questo avviene ogni giorno, è segno che qualche cosa non funziona: ebbene, la causa di questo cattivo funzionamento risale al legislatore, all'espressione « manifesta infondatezza ».

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Non si tratta del legislatore ordinario. Come lei sa, è una legge costituzionale.

N E N C I O N I . Non è esatto, ma questo non ha importanza, onorevole Ministro; la situazione è quella che è e non può essere mutata, perchè di fronte a questa impossibilità di sindacato diretto da parte della Corte costituzionale, noi troviamo che l'autorità giudiziaria ordinaria impedisce che sia esperito dalla Corte costituzionale il giudizio di merito.

Vorrei ora trattare un altro argomento per rispondere alle osservazioni fatte ieri dalla senatrice Palumbo in ordine al problema, da lei sollevato, circa la posizione della donna nell'ordinamento dello Stato di diritto e la parità di diritti fra i due sessi.

Voglio fare qualche osservazione a questo riguardo, perchè si assiste a un tentativo preoccupante da parte della Magistratura ordinaria, la quale purtroppo è divisa da ideologie politiche. Diceva Carrara che, quando la politica entra nelle aule di giustizia, infrange e contamina l'attività del magistrato e del giurista. (*Interruzione del senatore Picchiotti*).

Noi siamo stati notoriamente favorevoli al pieno riconoscimento della parità di diritti tra l'uomo e la donna, ma, ascoltando la senatrice Palumbo, ci è sembrato che varcasse nel corso del suo intervento — pur essendo un suo diritto — determinati limiti.

P A L U M B O G I U S E P P I N A . Non quelli della Costituzione! E Carrara non c'era quando è stata redatta la Costituzione.

N E N C I O N I . Lei dice un'eresia perchè Carrara è sempre presente.

Ho avuto la sensazione che si sia proceduto con non sufficiente cautela e che anche da

parte di alcuni giudici si proceda con non eccessiva cautela, e ciò proprio per quanto diceva Battaglia nel suo volume che ho prima ricordato, poichè determinate idee provengono da determinati schieramenti politici.

Onorevole Ministro, a questo punto voglio ricordare una sentenza dello scorso anno, e ciò non per contrastare la giurisprudenza in materia ma perchè in ogni caso deve intervenire il legislatore; e quando il legislatore sia intervenuto, ben vengano poi le decisioni in armonia con la legge e la Costituzione.

Con la sentenza del 12 luglio 1961, presidente Torrente, estensore Gabrielli, pubblico ministero Pedote, si è affermato il seguente principio: « Per effetto del matrimonio la moglie acquista il diritto, non il dovere, di usare il cognome del marito, onde è pienamente lecito da parte sua l'uso esclusivo del proprio cognome come nubile. L'uso esclusivo del solo cognome di nubile può essere causa di separazione per colpa sotto il profilo dell'ingiuria grave per il marito nel solo caso che esso sia effettuato dalla moglie all'unico fine di ostentare disprezzo e disistima per il coniuge ».

Pertanto la Suprema Corte afferma in questa sentenza, in armonia con quanto è stato sostenuto ieri dalla senatrice Palumbo, il diritto della moglie — tranne che nel caso di ingiuria grave al marito, cioè nel caso in cui ciò avvenga con determinata intenzione — di dimenticare il nome del marito, che essa ha il diritto, e non il dovere, di portare.

PALUMBO GIUSEPPINA. Questo non è il mio pensiero; io ho detto di aggiungere il cognome...

NENCIONI. Ho detto che questo è in armonia con quanto lei ha proposto. La Cassazione è andata oltre tale richiesta, ed è per questo — non già per quanto è stato sostenuto ieri — che io segnalo questa situazione.

Infatti, onorevole Ministro, questa sentenza, in relazione a quanto ha scritto il Battaglia nel suo libro, si ispira alle recenti ri-

vendicazioni di una nota corrente, la quale — a mio avviso e, a parte la mia modestissima parola, ad avviso anche di illustri sociologi e giuristi — ha inferito, o ha tentato di inferire, un duro colpo al principio fondamentale del nostro ordinamento che attribuisce al marito il titolo e l'autorità di capo del consorzio familiare.

Questa è una voce isolata. Se il legislatore intendesse portarsi su questa strada, sarebbe inutile la forzatura delle norme di legge; il legislatore ha la via aperta.

Ma non si può lasciare che queste voci, per ora isolate, che sono il frutto di una gravissima situazione, cioè dell'inquinamento dell'esperienza e dell'attività della Magistratura da parte di ideologie politiche — e si tratterebbe di inquinamento da qualsiasi parte queste ideologie provenissero —, facciano sì che dei magistrati osino indirizzare la loro attività, in armonia con determinate richieste, contro la lettera della legge, e specialmente quando la legge non è certa, quando non è sufficiente un'interpretazione letterale della norma stessa, quando — peggio ancora — si arriva all'analogia o si supera anche l'analogia e si va oltre.

Onorevole Ministro, io non voglio andare oltre il tempo che ho richiesto, ma vi è un ultimo punto che mi preme mettere in evidenza e che dovrà essere tenuto presente: si tratta della riforma del processo, sia civile che penale. Il discorso porterebbe lontano, ma non mi dilungherò.

Noi abbiamo un processo penale essenzialmente inquisitorio, e, in base alla nostra esperienza, abbiamo sollevato continuamente critiche contro il processo inquisitorio. Nei Paesi anglosassoni, in cui vige il processo accusatorio, sono state sollevate critiche contro il processo accusatorio e la ragione per cui noi tendiamo al processo accusatorio è la stessa per cui nei Paesi anglosassoni si tende al processo inquisitorio. Questo vuol dire, onorevole Ministro, che tutti i sistemi hanno una parte efficiente. Evidentemente il nostro processo è rimasto alla novella del 1955, la quale, senza portare alle conseguenze favorevoli del processo accusatorio, ha appesantito ancora più il processo inquisitorio. Pertanto vi è una ne-

cessità di riforma al fine di realizzare uno strumento agevole di giustizia. E ciò è dimostrato anche dall'arretrato che grava negli archivi delle Cancellerie e che rende ansimante il cammino della giustizia penale, come è ansimante anche il cammino della giustizia civile. Quella maggior quantità di controversie che viene risolta attraverso l'arbitrato, è un indice negativo, non positivo, perchè molti si rivolgono all'arbitrato proprio perchè la macchina giudiziaria è impotente a risolvere le questioni con la velocità che i tempi in cui viviamo richiedono.

Onorevole Ministro, queste osservazioni, questi rilievi che ho fatto non rappresentano una critica alla sua opera che è appena iniziata e che io le auguro proficua negli interessi della giustizia: sono solo una calda raccomandazione per la risoluzione di quei problemi che ho ritenuto urgenti e meritevoli di considerazione. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Debbono ancora essere svolti alcuni ordini del giorno.

Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Barbaro.

CARELLI, Segretario:

« Il Senato,

ricordando — ed esplicitamente ad esso richiamandosi — l'ordine del giorno del senatore Priolo riguardante il medesimo, annoso problema, e approvato all'unanimità dal Senato il 24 aprile 1952 (Atti parlamentari della 1^a legislatura, pagina 32804), dopo una esplicita e favorevole dichiarazione del Ministro di grazia e giustizia del tempo, onorevole Zoli;

rilevando e facendo presente come un preciso voto del genere non possa non essere tenuto nel debito conto, senza grave offesa e danno rilevante per il prestigio stesso del Parlamento e, nella fattispecie, di questa altissima Assemblea;

tenendo presente la dichiarazione fatta nella seduta del 19 giugno 1959 per un analogo ordine del giorno dall'onorevole ministro Gonella, nella quale si affermava che " il Governo è favorevole a tale ordine del giorno del senatore Barbaro, accettandolo (sia pure) come raccomandazione ";

tenendo altresì presente la dichiarazione ancora più esplicita fatta nella seduta del 1° giugno 1960 sullo stesso argomento sempre dall'onorevole ministro Gonella,

impegna ancora una volta il Governo a voler con la massima urgenza procedere alla aggregazione dei Tribunali di Locri e di Palmi alla Sezione di Corte d'appello di Reggio Calabria, vivamente e ansiosamente attesa da tutta la popolazione interessata e da tutti i 97 Comuni della provincia ».

PRESIDENTE. Il senatore Barbaro ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

BARBARO. Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, è un ordine del giorno, questo, che si ripete, e si ripeterà, se Dio vuole, fintanto che mi sarà possibile; e ciò a meno che l'onorevole Ministro non intenda risolvere la questione, facendo così cadere la necessità della ripresentazione. Pare incredibile che per una richiesta così modesta si debba attendere tanto, onorevole Ministro. Sono dieci anni, un mese e venti giorni, che si chiede questo provvedimento, che l'Alta Assemblea del Senato decise con un suo voto all'unanimità, e precisamente il 24 aprile del 1952, approvando un ordine del giorno del senatore Priolo — il che ha un enorme valore, a meno che non si voglia far scadere il prestigio del Parlamento italiano — ma il provvedimento, purtroppo, non si è realizzato! E questo è molto grave. *Vexata quaestio*, anche se minima, perchè si tratta di un provvedimento che non comporta alcun onere dal punto di vista finanziario, alcun capovolgimento dal punto di vista giudiziario. Si tratta di un problema minimo di carattere territoriale, amministrativo, locale e non risolverlo è veramente grave dopo quello che è successo,

dopo le insistenze che si sono fatte, dopo le pressioni e gli scioperi, che sono durati un intero anno (infatti la classe forense di Reggio scioperò, fatto unico in Italia e forse anche in Europa, per un anno di seguito, con tutte le gravissime conseguenze che ne sono derivate). D'altro canto, è questo un caso non soltanto assurdo e grottesco, ma anche unico, perchè non c'è in Italia un solo altro caso paragonabile a questo.

Io in una delle mie illustrazioni precedenti, a cui rinvio gli onorevoli senatori e particolarmente l'onorevole Ministro, che è ora il responsabile della questione, motivavo l'ordine del giorno con alcune importanti e inoppugnabili considerazioni — che leggerò, ma che non ho riportato nell'ordine del giorno per non ripetere cose già dette — a giustificazione di questo provvedimento, che in fondo consiste nell'attribuire alla sezione di Corte di appello di Reggio la provincia di Reggio. *De minimis non curat praetor*; quindi queste piccole cose non dovrebbero nemmeno interessare il Parlamento, perchè, secondo me, basterebbe, in casi come questo, un atto di carattere amministrativo da parte del Ministero competente. Le osservazioni che facevo a giustificazione del provvedimento erano queste: dicevo allora che esso era, come è, necessario « in considerazione, in primo luogo, della assoluta modestia e bontà della richiesta, che costituisce un minimo quanto mai logico e legittimo, ed anche un sano atto di giustizia distributiva; in secondo luogo, della assoluta vicinanza e dei molteplici collegamenti esistenti tra Reggio e i Comuni della Provincia; in terzo luogo, del preoccupante arretrato esistente — su questo punto richiamo l'attenzione degli onorevoli senatori — che intralcia nella zona il rapido corso della giustizia; in quarto luogo dei casi analoghi riguardanti le istituzioni di Corti, e non di Sezioni (noi parliamo di una Sezione, di una modesta Sezione, e non parliamo di Corte), risolti rapidamente e senza difficoltà (il che si è senz'altro verificato in favore di città nobilissime ma di popolazione di molto ridotta, come ad esempio Caltanissetta per merito dell'onorevole Scelba, come ad esempio Potenza per merito dell'onorevo-

le Cerabona, come ad esempio Lecce, per merito del compianto onorevole Grassi, come ad esempio Trento per merito del compianto onorevole De Gasperi, città che sommate insieme — onorevoli senatori, è grottesco ma vero — tutte e quattro superano di non molto la popolazione della sola città di Reggio, la quale ha quell'importanza che voi sapete e che la storia ricorda a coloro che non siano immemori); in quinto luogo, dell'unicità in Italia del caso di smembramento di una provincia sotto l'aspetto giudiziario, che ha riflessi dannosi anche nell'ambito amministrativo ed elettorale; in sesto luogo del Tribunale ecclesiastico di prima e seconda istanza per tutta la Calabria, il quale è accanto all'Archidiocesi metropolitana che *ab immemorabili* ha sede in Reggio (e vi rimarrà in eterno); in settimo luogo, della storia antica, nobilissima, ma quanto mai tormentata di Reggio che perciò meriterebbe in suo favore un *jus singulare*; ed, infine, del fatto ben noto ed inconfutabile che Reggio, dopo Napoli, Bari e Taranto, è la più importante tra tutte le città del continente meridionale italiano ».

Questi sono i motivi che giustificano il provvedimento e che non hanno davvero bisogno di illustrazione, per confermare la bontà di questa piccola, modesta richiesta, il cui accoglimento non può tardare ancora.

L'onorevole ministro Gonella, che noi ricordiamo sempre col massimo rispetto, con molta considerazione e anche con gratitudine per gli impegni che ha assunto in nome del Governo — anche se poi non li ha mantenuti — nella relazione al disegno di legge per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, diceva che tutto ciò aveva impegnato e impegnava l'attività degli organi preposti a questa materia, per una giustizia rapida.

In altro punto diceva: « È necessario che la giustizia sia sollecita e a tal proposito il Governo ha provveduto ad aumentare l'organico e alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie ».

Sono passati anni, ma le circoscrizioni sono rimaste quelle che erano. Poichè non mi piace leggere, quando parlo, non leggo

altre dichiarazioni, che però sono quanto mai interessanti. E potrei leggere quelle di Procuratori generali, responsabili dell'andamento della giustizia nelle varie circoscrizioni giudiziarie, che dicono di essere oppressi dall'arretrato, che è semplicemente pauroso e che è in continuo, preoccupante aumento!

L'11 gennaio 1960 il Procuratore generale della Corte d'appello dichiarava: « Non posso sottacere che vi sia una certa preoccupazione per l'aumento notevole dei processi »; tali processi erano allora — lo diceva il Procuratore — ben 250 e aggiungeva che il loro numero tendeva ad aumentare.

Ora sono passati pochi anni, precisamente tre anni, e siamo intorno ai 350.

Lo stesso Procuratore generale dice che non si riesce a risolverne e a definirne più di un centinaio all'anno, ma quelli che si aggiungono sono più numerosi di quelli che si tolgono; allora andiamo all'infinito con questa situazione, che veramente non può durare più a lungo!

E aggiungeva il Procuratore generale: « Nè di questo stato di cose può farsi colpa ad alcuno! ».

No, qui mi permetto di dire che diceva male, perchè la colpa è di coloro che non hanno ancora accolto la nostra annosa, ripetuta, insistente richiesta, perchè altrimenti non ci sarebbe stato più arretrato e la giustizia avrebbe avuto, come diceva l'onorevole Gonella, un corso molto più celere — così come dovrebbe avere — a vantaggio di tutti coloro che sono interessati alla giustizia stessa.

« Nessuno ha responsabilità, poichè non vi sono magistrati di grado corrispondente che chiedano il trasferimento a questa sede, e per il principio dell'inamovibilità, che è garanzia dell'ordine giudiziario, non può farsi luogo a trasferimenti di ufficio ».

Ora, queste considerazioni sono molto serie e gravi; se non si è in grado di trasferire, se non si è in grado di dare, in fatto di magistrati, quello che si deve dare alla Corte, allora si accolga la nostra richiesta e tutto andrà a gonfie vele nell'interesse della giustizia, mentre si attuerà altresì un provvedimento di indubbia giustizia distributiva.

Ma vi è un'altra cosa ben più grave, onorevoli senatori e onorevole Ministro! Anzi tutto è grave che non si compia, da parte del Ministero della giustizia, un atto di vera giustizia! Questo è di una gravità tale che fa veramente accapponare la pelle, come ho detto altre volte! È gravissimo che si determini un caso eccezionale a danno di una delle più nobili provincie e città della nostra meravigliosa Italia! Perchè? Ma poi, soprattutto, tutto ciò è grave perchè si condannano quei disgraziati che attendono il procedimento penale — badate che sono almeno 350 i processi — a rimanere in carcere degli anni, magari sapendo di poter sperare in un'assoluzione con formula piena, perchè fa piacere a pochi elementi non aderire alla nostra quanto mai legittima e sacrosanta richiesta. Non si può ammettere che la gente rimanga in carcere solo perchè alcuni limitatissimi gruppi non vogliono aderire a un provvedimento di evidentissima giustizia come questo!

Allora, onorevoli senatori e onorevole Ministro, i casi sono due, e concludo perchè non voglio tediare ancora l'Assemblea: o si attua il provvedimento, come è stato promesso più volte, o altrimenti, basandoci sui precedenti che ci sono stati, come quello, ad esempio, della creazione del tribunale di Rimini, che è stata fatta in mezz'ora, con l'adesione generale della Commissione di giustizia, del Ministro competente e del Senato, noi d'accordo con altri onorevoli colleghi, con cui abbiamo parlato molte volte, a lungo e da tempo in proposito, presenteremo una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, nella certezza che tale proposta, fatta in nome della giustizia, non sarà respinta dal Parlamento, nè tanto meno dal Ministero competente. *Gutta cavat lapidem*; la pazienza e la fede vincono tutto! E noi di pazienza e di fede ne abbiamo da vendere, soprattutto perchè sappiamo di servire una causa veramente santa, di vera giustizia distributiva, alla quale non potremo mai rinunciare. Quindi, se non è oggi sarà domani; ma è meglio che sia oggi, perchè domani si farebbe senza ragione una pessima figura, pur senza togliere nulla alla bontà della causa, che diventerebbe ancor più inte-

ressante e appassionante per i suoi difensori, tra cui ci onoriamo di essere noi!

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Picchiotti.

CARELLI, Segretario:

« Il Senato

invita il Ministro a presentare un apposito disegno di legge diretto a rendere meno inoperante ed inutile l'istituto dello scabinato condannato dalla esperienza quotidiana, disponendo che i giudici popolari siano messi in condizione di conoscere gli atti principali del processo almeno diversi giorni prima della sua celebrazione ».

PRESIDENTE. Il senatore Picchiotti ha facoltà di svolgere quest'ordine del giorno.

PICCHIOTTI. Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, lasciate che, mentre peroro l'accogliamento del mio ordine del giorno, risalga ad un tempo assai lontano, al 20 dicembre 1950, quando in quest'Aula, suggellando quel che avevo scritto nella relazione di minoranza, perorai la causa del ritorno della giuria nel nostro Paese.

La battaglia che fu allora impegnata durò — e lo sanno coloro che facevano parte del Senato anche in quella legislatura — molte settimane, e finì non ingloriosamente, perchè ci furono 122 voti contrari e 121 favorevoli: un solo voto di differenza. Rileggendo e la mia relazione e il mio intervento, io non ho da togliere nemmeno una parola a quanto allora scrissi e dissi, perchè mi ero riferito, nel sostenere la mia tesi, ad uomini che credo abbiano avuto un'autorità veramente singolare nel nostro Paese: a Cavour, a Mancini, a Casorati, a Pisanelli, a Zanardelli, a Villa ed a Francesco Carrara. Combattei allora i fucinatori del cosiddetto scabinato, i quali avevano costruito delle macchine così perfette che non potevano essere avvicinate dagli umili, dai lavoratori, soprattutto perchè offrivano l'inconveniente di non fare battere il cuore dinanzi al dolore della caduta

umana. È certo — lo dicevo allora e lo ripeto oggi — che l'istituto della giuria fiorì quando vi erano la libertà e il progresso, e cadde solo quando la libertà fu contaminata e si spense.

A proposito dello scabinato dissi allora che a distanza breve di tempo avrebbe portato certamente disillusioni, pentimenti e lacrime. In realtà, colleghi, gli avversari della giuria non compresero che, tanto in primo quanto in secondo grado, gli assessori o i giudici popolari, come oggi si chiamano, con lo scabinato stanno « nella vigna a far da palo », perchè non sanno nulla, non conoscono nulla. Dico oggi, come accennai allora, che essi fanno la figura di quei convitati manzoniani a pranzo dal Conte Zio che a forza di dir di sì avevano finito per non saper più quando avrebbero dovuto invece dire di no. Tale è la situazione degli assessori e dei giudici popolari nel nostro ordinamento, tanto che l'ibrido istituto non ha più alcuna ragione per sopravvivere, specialmente nei gradi d'appello. Gli stessi magistrati sono infatti scontenti e dolenti.

In primo grado i giudici popolari possono almeno seguire le testimonianze e formarsi un giudizio di larga approssimazione sul contenuto dell'accaduto dall'esclusione dei testi; in appello invece devono rimettersi alle parole del Presidente e del consigliere relatore, senza nemmeno conoscere la copertina del fascicolo processuale. Dissi allora, e ripeto oggi, che almeno 6 o 7 giorni prima della celebrazione del processo, all'atto del sorteggio dei giudici popolari, gli atti principali dovrebbero essere inviati agli assessori.

Allora si disse che era utile fare prima l'esperimento; adesso l'esperimento si può dire che sia stato fatto. Sarebbe stato certo meglio non farlo per le disillusioni e gli inconvenienti che ha cagionato. Ma *multa renascentur quae jam cecidere!* Quello che non si volle ieri, lo si deve prendere oggi per forza, perchè l'esperienza ci ha insegnato e ci ammonisce ad andare avanti. Confido pertanto, onorevoli colleghi, che voi valuterete la serietà di questi miei apprezzamenti, che sono frutto di un esercizio quotidiano della professione, e vorrete accogliere questo mio

ordine del giorno, affinché la verità e la certezza guidino le esteriori manifestazioni del pensiero di coloro a cui incombe quello che è il più alto compito che un uomo possa essere chiamato ad assolvere: il giudizio del proprio fratello. Questo io chiedo, augurandomi che, a dieci anni di distanza, sia accolto finalmente quello che non fu accolto allora.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno dei senatori Cornaggia Medici e Moneti.

CARELLI, Segretario:

« Il Senato,

constatato il crescente impressionante aumento delle malattie veneree,

invita il Governo a provvedere nel modo più efficace per ovviare a tale pericolo ».

PRESIDENTE. Il senatore Cornaggia Medici ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevoli senatori, ho presentato insieme con il senatore Moneti l'ordine del giorno del quale avete ascoltato il contenuto.

Immagino, onorevoli senatori, l'obiezione che mi potrebbe essere rivolta: una questione del genere dovrebbe essere di competenza del Ministero dell'interno, il quale ha determinati poteri di polizia, oppure dell'ormai non più neonato Ministero della sanità. Ma io ho un'altra concezione della legge e penso, onorevole Ministro, che la legislazione in senso generale compete proprio al suo Ministero. Ella ieri sera ci parlava, per esempio, dell'Ufficio legislativo: forse potremmo anche pensare ad un grande Ufficio legislativo presso il suo Ministero, il quale avesse a coordinare le diverse norme. È chiaro comunque che ogni norma che noi volessimo adottare dovrebbe poi avere in definitiva, in uno Stato di diritto come il nostro, la sanzione dell'Autorità giudiziaria, che è, sì, un potere autonomo, ma alla quale proprio il suo Ministero deve offrire gli stru-

menti fondamentali per la realizzazione del bene comune, che potrà essere talvolta un bene che riguarda la salute e tal'altra potrà riguardare la moralità.

La legge — ella me lo insegna, da quel grande maestro del diritto che è, onorevole Ministro — ha come primo suo compito quello di prevenire e poi, se prevenire non è sufficiente, di reprimere. Che cosa mi impressiona in questo momento? Mi impressiona l'aumento spaventoso delle malattie veneree. Io ho qui delle statistiche che sono scaturite dall'ultimo congresso dell'Associazione nazionale ispettori dermosifilopatici di Roma, tenuto il 4 e 5 novembre 1961: in esse sono riportate delle cifre veramente impressionanti, perchè mostrano che ogni anno la curva delle malattie veneree sale spaventosamente. Tali statistiche ci dimostrano, per esempio, che, mentre dal 1950, anno in cui si registrarono 5.896 casi, al 1954 eravamo scesi a 1.824 casi, siamo poi risaliti nel 1960 a 6.404 casi di sifilide primario-secondaria (statistica naturalmente limitata ai dispensari), il che vuol dire che abbiamo avuto dapprima una flessione e poi una grande crescita.

Questo, onorevole Ministro, è l'aspetto sanitario della questione, ma evidentemente lo aspetto sanitario non è che la conseguenza di un fenomeno che preoccupa innanzitutto noi come cattolici, come cristiani, per una nostra concezione morale e religiosa della vita, ma che preoccupa evidentemente anche tutta la collettività, qualunque sia la moralità che si intende professare, qualunque sia l'etica a cui si intende ispirare la propria vita. È chiaro infatti che, ove non si provveda soprattutto alla difesa delle vite giovanili sul piano morale, noi andremo determinando un danno notevolissimo alla Nazione.

Mi rivolgo a lei, onorevole Ministro, non soltanto per la sua attuale carica, ma per tutto quello che ella ha fatto con intelletto d'amore per la gioventù italiana come Ministro della pubblica istruzione. Molti Sindaci del mio collegio di Monza mi scrivono per domandarmi: come possiamo istituire delle scuole serali quando poi i giovanetti

che le frequentano, rientrando a casa nelle ore della tarda sera o quasi della notte, anche in Comuni che non avevano conosciuto le aggressioni delle prostitute e — Dio non voglia — anche dei prostituti, vengono letteralmente aggrediti e rovinati moralmente dalle passeggiatrici? È un grave fenomeno, quello dell'adescamento, che oggi viene fatto non soltanto *pedibus calcantibus* o *in statione*, per dir così. Per esempio l'altra sera, girando per le vie della mia Milano con molti medici e molti professori universitari, ho visto passare una giovane con i fluenti capelli al vento in una stupenda Alfa Romeo. Io ho detto subito: è una di quelle, che va a caccia in automobile. Poteva essere un giudizio temerario, ma poi è tornata sul luogo ed ha immediatamente raccolto una passeggiatrice.

Oggi, dopo l'adescamento stazionario, c'è l'adescamento in automobile. A Milano furono fermate, ebbi già occasione di dirlo, una quantità enorme di automobili.

Tutto questo rovina la gioventù italiana, e non soltanto la gioventù, e crea questo fenomeno di diffusione della sifilide, che è veramente impressionante. Come già ho detto, noi dovremmo provvedere perchè venga punito chiunque sia sorpreso in atteggiamento di adescamento. Ho già detto, anche, come dovremmo impedire che gli alberghi divengano ricettacolo di corruzione, in modo che chi abbia occasione di abitarvi con la famiglia non corra il rischio di vedere il proprio figliolo o la propria figliola corrotti per ciò che sentono nelle stanze vicine.

Queste sono idee che tutti accettiamo, a qualunque schieramento politico apparteniamo.

Vi è poi la questione delle case private. Oggi chi abiti in case come quelle moderne, fatte con un po' di carta velina e in cui si sente tutto, ed abbia dei figli nell'età della crescita, nell'età puberale, può vedere i propri figli danneggiati dal mercimonio che si svolge spesso negli appartamenti privati.

Sono dunque tre i problemi: provvedere alla pulizia delle strade imbrattate dalle adescatrici pedonali e motorizzate; impedire ciò che può accadere negli alberghi e nelle

case private, con grave danno, e finalmente impedire che le persone ammalate abbiano poi a farsi propagatrici di queste tremende malattie.

Noi conosciamo quali sono i limiti che la nostra Costituzione pone, ma sappiamo che, secondo la Costituzione, anche la moralità può rientrare in quel concetto di sicurezza e sanità che la Costituzione medesima indica. Noi sappiamo che altri Paesi, che pure hanno altissimo il culto della libertà, come il Regno Unito, hanno provveduto alla modifica della legge in questa materia.

Sappiamo che presso la 1^a Commissione del Senato vi è un disegno di legge governativo per la modifica della legge vigente e speriamo che il Senato, in Commissione prima e in Aula poi, lo discuta e lo approvi. Ma io ho voluto ancora una volta rivolgere, con questo mio ordine del giorno, proprio a lei, onorevole Ministro, per la sua particolare sensibilità verso la gioventù italiana, un invito perchè qualcosa di più sia fatto in questa materia.

Noi non ci saremmo mai lamentati se, ad esempio, di fronte a delle manifestazioni di lebbra o di un'altra malattia contagiosa, o anche di fronte a delle malattie molto più comuni, come la scarlattina, si fossero presi dei provvedimenti di profilassi e di isolamento. Noi chiediamo ora al Governo che, nella direzione che ho indicato, voglia provvedere perchè è pur vero che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, ma la Repubblica italiana è fondata anche su altre due realtà, sulla moralità e sulla sanità, soprattutto della gioventù, quella gioventù che sta infinitamente a cuore a tutti i senatori, senza alcuna distinzione di parte, e che rappresenta la certezza del domani del nostro Paese. (*Applausi dal centro*).

P I C C H I O T T I . Purtroppo anche Teodora, la moglie di Giustiniano, era una passeggiatrice! (*ilarità*).

C I N G O L A N I . Però la storia l'ha condannata.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dei due ordini del giorno del senatore Busoni.

CARELLI, *Segretario*:

« Il Senato,

riconfermando la sua valutazione che fra i vecchi edifici carcerari quello del Mastio di Volterra è forse il peggiore e considerato che, essendo monumento nazionale, esso è immodificabile nella sua struttura che non consente neppure la penetrazione nelle pur piccole celle di aria sufficiente per il recluso;

considerato che, appunto per la immodificabile conformazione, il relativo numero di carcerati che tale edificio può contenere richiede un numero sproporzionato di agenti di custodia e quindi una spesa non giustificata, invita il Governo a disporre l'eliminazione della sua adibizione a carcere, trasferendo altrove i detenuti e destinandolo a museo, con beneficio del movimento turistico di Volterra e, soprattutto, del senso di civiltà e di umanità per gli italiani »;

« Il Senato,

invita il Governo a sollecitare l'emana-zione e l'attuazione del nuovo Regolamento carcerario ».

PRESIDENTE. Il senatore Busoni ha rinunciato a svolgere questi ordini del giorno.

Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Terracini.

CARELLI, *Segretario*:

« Il Senato,

nella prospettiva della prossima approvazione del disegno di legge che ammette la concessione della liberazione condizionale ai condannati all'ergastolo, invita il Ministro a disporre con urgenza in merito al riconoscimento agli stessi dei diritti discendenti dalle norme regolanti l'assicurazione obbligatoria sull'invalidità e la vecchiaia;

considerando d'altra parte l'eco sfavorevole suscitata nella pubblica opinione dalle recenti decisioni negative relative alla corresponsione delle riparazioni dovute per i colpiti da errori giudiziari, esprime l'avviso

che la legge stessa debba essere assolutamente riformata così da dare alle sue disposizioni effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 1948, data di promulgazione della Costituzione.

Prendendo infine atto del numero relativamente limitato dei detenuti addetti al lavoro, rileva l'urgenza di una pronta riforma delle disposizioni del Codice relative all'obbligo del pagamento delle spese di mantenimento così da esonerarne i detenuti che sono mantenuti, contro loro voglia, all'ozio a causa dell'inadeguata attrezzatura dei laboratori carcerari ».

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

TERRACINI. Signor Presidente, ho presentato un ordine del giorno col quale richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro su tre punti.

Il primo si riferisce alla necessità di provvedere affinché gli ergastolani che ottengono la liberazione si vedano riconosciuti i diritti che competono a tutti i cittadini italiani lavoratori, per quanto attiene il godimento dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Il secondo punto mi è suggerito dalla legge in vigore sulla riparazione degli errori giudiziari, e precisamente dai casi verificatisi i quali hanno denunciato il difetto insito nella disposizione che ne limita l'applicazione in base ad un termine che esclude dal godimento della riparazione molti errori già accertati dalle magistrature competenti.

Infine richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla incongruenza del persistente obbligo dei detenuti di rimborsare all'Amministrazione le spese di mantenimento in carcere mentre resta tuttora inapplicata la norma concorrente e contrapposta dell'obbligo del lavoro.

Per primo punto faccio presente come, da qualche tempo a questa parte, in seguito allo spirito di larga comprensione che anima i titolari del Dicastero della giustizia, un numero notevole di condannati a vita, dopo un'espiazione durata decenni e decen-

ni vengono messi in libertà, una volta accertato, naturalmente, che il loro ritorno alla vita sociale non dia luogo a gravi inconvenienti. Ma un inconveniente che insorge frequentemente è costituito appunto dal fatto che le famiglie degli ergastolani liberati non sono in grado di mettere a disposizione di questi i mezzi necessari per le loro esigenze di vita. Di qui i crescenti reclami sollevati dagli ergastolani liberati, che, pur avendo lavorato a lungo negli stabilimenti penali, non si vedono coperti dalle provvidenze dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Essendomi interessato di questa questione presso gli uffici dell'Amministrazione con mia sorpresa ho appreso che esiste in proposito un accordo stretto nel 1940 tra la Direzione generale delle case di pena e l'I.N.P.S. in forza del quale i condannati a vita sono stati esclusi dalle norme previdenziali. Io mi chiedo se in linea generale sia legittimo che una branca dell'Amministrazione, in violazione o in eccezione di legge, possa comunque con un fatto interno esonerarsi dall'applicazione di una legge. E tuttavia non mi meraviglio che ciò abbia potuto farsi in un tempo nel quale dominava il Paese un regime che era di per se stesso la negazione di ogni diritto. Ma, dopo che l'Italia per merito dei suoi cittadini è tornata a costituirsi in Stato di diritto, una simile disposizione del tutto anomala avrebbe dovuto rapidamente essere annullata. Non vi è dubbio infatti che anche quei cittadini sciagurati che, rinchiusi negli stabilimenti penali per una condanna a vita vi prestano un lavoro di carattere continuativo, hanno titolo all'applicazione delle leggi che sono state fatte a pro di tutti coloro che lavorano. Hanno cioè titolo ad essere assicurati. Ma purtroppo il sistema discriminatorio che lamento continua a colpirli.

Ebbene, è necessario che si provveda rapidamente a sanare questa situazione. Ma mentre in questo senso i funzionari competenti mi hanno dato ampi affidamenti, e pare infatti che sia allo studio una disposizione che sanerà il male denunciato, ho appreso che le nuove disposizioni non varranno per gli ergastolani già liberati. Io credo invece

che debba provvedersi anche nei loro confronti. Gli ergastolani già liberati hanno infatti bisogno di poter contare su un minimo necessario per affrontare le esigenze della loro età avanzata. Ove in questo senso non si provvedesse penso che l'Amministrazione potrebbe anche trovarsi esposta ad una serie di chiamate in causa, e non so davvero se un'autorità giudiziaria chiamata a decidere in tali vertenze potrebbe avallare con la propria sentenza la condotta illegale dell'Amministrazione a danno dei legittimi interessi da essa lesi.

Venendo alla riparazione degli errori giudiziari ricorderò che recentemente su molti giornali si è levato grande clamore, intorno ad alcune decisioni prese in forza della legge in vigore a proposito delle richieste avanzate da alcuni cittadini ingiustamente condannati. Nell'occasione è stato affermato che la riparazione concessa è stata talmente esigua da apparire addirittura una beffa e una irrisione per i destinatari di essa. In realtà l'esiguità delle riparazioni corrisposte fu determinata non dalle disposizioni della legge ma dal fatto che ai casi in esame, anziché la legge nuova, vennero applicate ancora le disposizioni del Codice penale, le quali, escludendo in principio la riparazione degli errori giudiziari riservano a coloro che ne furono vittime una specie di elemosina. E ciò perchè la legge sulla riparazione degli errori giudiziari dispone che, per godere delle provvidenze in essa previste, la domanda relativa deve essere presentata a pena di inammissibilità, entro 18 mesi dalla pronuncia della sentenza che dichiara l'errore e dal suo passaggio in giudicato. Questo termine limita drasticamente il godimento del diritto, anzi lo esclude per tutti coloro per i quali l'errore giudiziario fu riconosciuto prima di 18 mesi dalla promulgazione della legge.

Giustamente si è già fatto osservare, ed io ripeto ora, che in questo modo si fa pagare ai cittadini cui già ingiustamente si impose l'espiazione di una pena, il lunghissimo imperdonabile ritardo col quale Governi e Parlamento dettero attuazione ad una norma precisa della Costituzione. La legge per la riparazione degli errori giudi-

ziari, per essere ciò che la Costituzione ha stabilito, avrebbe dovuto ricevere un vigore retroattivo, a partire dalla data della promulgazione della Costituzione stessa, perchè da quel momento è sorto il diritto dalla Costituzione sancito. È dunque necessario rimediare, non dirò alla lacuna, ma all'errore della legge; ed io chiedo all'onorevole Ministro di volersi egli stesso fare in proposito parte diligente. Chè se il Ministro ritenesse di lasciare la legge immutata, una iniziativa parlamentare assumerà su di sé il carico di questa urgente misura.

Sull'ultimo punto, l'equazione lavoro-spesa di mantenimento, ho già parlato negli anni passati durante la discussione sui bilanci della Giustizia. Il Codice dispone, lo si sa, l'obbligo del lavoro per i detenuti e contemporaneamente, direi conseguentemente vuole che i detenuti sopperiscano alle spese di mantenimento in carcere. Sta di fatto — e il relatore ce ne dà atto — che oggigiorno appena la metà dei detenuti è addetta ad un lavoro normale e remunerato. Ebbene io affermo che è assurdo pretendere pagamenti da chi non per volontà propria è obbligato all'ozio. È curioso d'altra parte che l'Amministrazione non sia in grado di accertare quanto l'Erario incassa a titolo di spese di mantenimento dei detenuti. Alle richieste in proposito da me rivolte agli uffici si è risposto appunto che, dato il meccanismo della riscossione e i tramiti di cui ci si avvale, è impossibile fornire cifre anche solo presuntive.

Vi è evidentemente, in questo campo, molta confusione e probabilmente, in definitiva, saranno i detenuti più umili che pagheranno, quelli le cui modeste proprietà non riescono a sfuggire agli accertamenti.

Ad esempio quelli che appartengono alla categoria dei piccoli coltivatori diretti. Così anche qui si manifestano le ingiustizie sociali.

Per tutti questi motivi penso che sarebbe necessaria una riforma delle disposizioni del Codice, nel senso che siano tenuti a pagare le spese del loro mantenimento carcerario solo quei detenuti ai quali l'Amministrazione assicura la possibilità del lavoro.

In questo modo il principio etico insito nelle attuali norme del Codice non si risol-

verà, più, come oggi avviene, in una grande ingiustizia, fonte di malessere e turbamento nel mondo carcerario.

A questi tre punti prego l'onorevole Ministro di voler rivolgere la propria attenzione, incaricando gli uffici dell'Amministrazione degli studi necessari per le iniziative legislative conseguenti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Capalozza.

C A R E L L I , *Segretario:*

« Il Senato

impegna il Governo a prendere in considerazione un provvedimento di clemenza a fausta conclusione del centenario dell'Unità, un provvedimento che non ripeta talune ingiustizie patenti, quale quella, ad esempio, della ostatività della recidiva, allorchè sia determinata da una precedente condanna per reati militari commessi in tempo di guerra, già estinti in forza di precedenti decreti indulgenziali ».

P R E S I D E N T E . Quest'ordine del giorno è stato svolto dal senatore Capalozza in sede di discussione generale.

Gli ordini del giorno sono esauriti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

R I C C I O , *relatore.* Onorevoli colleghi, la contenutezza ed il limitato numero degli interventi in questa discussione e la conseguente brevità e rapidità della discussione stessa mi inducono necessariamente ad improvvisare una risposta, che avrei invece organicamente preparato, se la risposta del relatore e quella del Ministro fossero state rinviate a domani. Ma dal momento che questa sera si vuol chiudere la discussione, dovrò seguire un po' il resoconto sommario della discussione di ieri per rispondere a quanto è stato osservato in merito alla relazione.

Ringrazio innanzitutto gli intervenuti che hanno voluto, o con il loro plauso o con la loro critica, parlare della mia relazione; e,

da buon democratico, ringrazio specialmente coloro che l'hanno criticata, perchè mi danno motivo di rivedere le posizioni assunte, per accertare se erano giuste o se non lo erano.

In proposito però non posso non ribattere le osservazioni del senatore Capalozza, il quale ha criticato la relazione, adducendo il motivo che, nel quadro dell'attività legislativa svolta nel più recente periodo, non è stata da me tenuta presente l'iniziativa parlamentare. Di proposito non è stata tenuta da me presente, perchè io dovevo fare la relazione — non personalmente del resto, ma a nome della Commissione — sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, che è preparato dal Governo, e nell'ambito di quello stato di previsione, anche allargando il campo all'attività legislativa od organizzativa del Ministero, non potevo andare oltre e passare alle varie proposte di legge d'iniziativa parlamentare. Quindi c'è stato un fondato proposito, che d'altra parte la Commissione ha approvato.

Quanto al rilievo secondo cui nella relazione non avrei fatto distinzione fra disegni di legge approvati o meno, faccio notare anche qui che l'intento è stato di dividerli per settori di materia; e quindi nella trattazione delle singole materie figurano i disegni di legge approvati, quelli non ancora approvati e quelli che addirittura sono in corso di preparazione.

In particolare il senatore Capalozza si è soffermato su alcune leggi, e cioè quelle concernenti la repressione di reati commessi a mezzo della stampa, la riparazione degli errori giudiziari e la sospensione condizionale della pena, invocando per quest'ultima — come del resto ha fatto anche ora il senatore Terracini — una modificazione. A me pare che, essendo la legge di recentissima approvazione, noi dovremmo quanto meno aspettarne i risultati e vedere come viene applicata e con quali effetti. Quindi invocarne fin d'ora la modifica mi sembra un poco intempestivo.

Quanto al disegno di legge sull'avviamento commerciale, il senatore Capalozza ha fatto riferimento all'articolo 2041 del Codice civile. Ma quell'articolo parla dell'arri-

chimento generale senza giusta causa. Stamattina abbiamo fatto una lunga discussione in Commissione sull'argomento; e trattandosi di un tema così complesso e scottante ed essendo d'altra parte il disegno di legge già pronto per essere discusso in Aula — proprio stamane è stato dato l'incarico al relatore, senatore Berlingieri, di venire in Aula con tutte le argomentazioni che abbiamo esposte in Commissione ed anche con la proposta, che posso anticipare, di richiedere, in una materia così complessa e delicata, il parere di un organo tecnico quale il Consiglio dell'economia e del lavoro — ritengo che anche su questo punto sia il caso di passare oltre e di non soffermarci.

Quanto al problema più grosso, quello della riforma dei Codici, e quanto ai rilievi del senatore Capalozza ed anche di altri oratori, circa la necessità che queste riforme siano precedute dal parere delle Curie, dei Fori, delle Università, evidentemente la richiesta è più che giusta. Non solo, ma essa è già stata attuata, perchè, come fu detto in Commissione, ci sono voluminosi studi già pronti che occorrerebbe solo tener presenti nel varare queste riforme.

Non posso però non osservare che, in materia di codificazione, da Giustiniano, direi, ai glossatori, dai Decretali al Codice di diritto canonico, per non parlare del *Code Napoléon*, la preparazione di un Codice ha sempre richiesto un lungo travaglio. I Codici, evidentemente, non si improvvisano. La preparazione di un Codice è sempre cosa molto lunga, complessa e che va fatta veramente con molta ponderazione. Non solo, ma noto anche un'altra cosa: che, in un'epoca nella quale la trasformazione del vivere sociale e dell'economia è così rapida e dinamica, codificare è anche qualcosa che fa un po' paura, perchè, se andiamo storicamente a guardare in quali epoche furono formati i Codici, vediamo che essi furono sempre formati in epoche di pacificazione e di avvenuti assestamenti, o che lasciavano prevedere un certo periodo di tranquillità: altrimenti non si codifica, perchè un Codice non è fatto per essere cambiato dopo un anno, ma per durare a lungo immutato. In un'epoca di rapide trasformazioni come

la nostra, il metodo delle piccole modifiche parziali (che potranno essere riordinate e coordinate in un futuro progetto di nuovo Codice) non è da rigettare. E con questo ho risposto anche all'amico Romano, che ha chiesto un maggior coordinamento in questa materia. Si tratta di un'esigenza che anch'io riconosco ma, come ho detto, codificare, in questa fase di intenso dinamismo sociale ed economico, potrebbe essere addirittura dannoso; e per questo motivo non abbandonerei il sistema delle modificazioni parziali, che a mano a mano si rendessero utili, mantenendo fermo il collegamento o coordinamento con le norme fondamentali dell'ordinamento giuridico.

Secondo l'ultima osservazione del senatore Capalozza, al bilancio della Giustizia sarebbero riservate solo le briciole della spesa dello Stato. Debbo invitare il senatore Capalozza a rileggere la prima pagina della mia relazione; ivi appare uno specchietto delle spese per il Dicastero della giustizia dal 1952-53 al 1962-63, dal quale risulta che, nel decennio, siamo passati da 43 miliardi a 85 miliardi, con un raddoppio della spesa complessiva. Certo, occorrono ancora altri mezzi, ma non è possibile ripetere oggi la affermazione che al bilancio della Giustizia si dia nulla o quasi.

In realtà, specie l'anno scorso e quest'anno, gli stanziamenti sono notevolmente aumentati; e se si tengono presenti i provvedimenti in corso di approvazione, che comportano una spesa di oltre 4 miliardi a carico del bilancio del Tesoro, si vedrà che complessivamente il nostro bilancio supera i 90 miliardi; e queste non sono briciole.

Il senatore Antonio Romano ha parlato del magistrato come perno della riforma e si è dilungato sul problema del reclutamento e della carriera, accennando alle difficoltà che vi sono. Vorrei richiamare la sua attenzione su un altro dato, che pure è segnalato nella mia relazione: mi riferisco alla diminuzione delle vacanze nei posti di organico. Infatti, mentre nel 1950 vi erano 1.216 vacanze, nel 1960 le vacanze erano 615. Piuttosto è da mettere in rilievo l'arretrato della Cassazione, sia civile che penale. Alla data del 31 dicembre 1961 pendevano infai-

ti innanzi alla Cassazione 8.044 ricorsi civili e 33.432 penali; ma mentre l'arretrato penale è in corso di smaltimento con ritmo notevole, nelle sezioni civili, esaminandosi i ricorsi ad un ritmo di 3.000 circa all'anno, occorrerebbero quasi 3 anni solo per un completo esaurimento dell'arretrato. Ne segue la necessità dell'aumento degli organici, del resto già proposto in un disegno di legge che è all'approvazione del Parlamento. Per quanto riguarda il reclutamento è necessario, fra l'altro, abbreviare le procedure dei concorsi, come del resto è stato messo già in evidenza dall'onorevole Ministro, in sede di Commissione, perchè ciò agevolerebbe la immissione delle nuove reclute nella Magistratura ed una loro più pronta utilizzazione. Quanto all'altra osservazione del senatore Romano, sull'opportunità di dare piena autonomia ai tribunali dei minorenni, io vorrei richiamare alla sua attenzione l'articolo 102 della Costituzione, che vieta le magistrature speciali e straordinarie. Non vorrei pertanto che, accentuando il concetto di autonomia, si arrivasse addirittura a qualche cosa che risultasse in contrasto col disposto costituzionale.

Che i tribunali dei minorenni siano tribunali specializzati è un bene, e del resto oggi già lo sono, con l'aggiunta anche dei giudici femminili; ma che addirittura debbano avere un'autonomia completa non lo ritengo opportuno anche perchè, ripeto, si rischierebbe di cadere in una forma di giudizio che potrebbe essere anche contraria al dettato costituzionale.

ROMANO ANTONIO. Non ho chiesto che siano autonomi.

RICCIO, relatore. Nel resoconto sommario si parla di autonomia e d'altra parte anche a me è parso di sentire, ascoltando attentamente il tuo discorso, l'espressione « autonomia ».

ROMANO ANTONIO. Ho chiesto che resti fermo il principio ispiratore della legge del 1934 nonchè di quella del 1956. Il pericolo è quello di una nuova disposizione di legge, che è attualmente al-

l'esame del Consiglio superiore della Magistratura, per cui si corre il rischio di far accedere ai tribunali per minorenni giudici che fanno parte di altro tribunale.

R I C C I O , *relatore*. Aderisco pienamente al concetto della specializzazione, ma non a quello dell'autonomia.

Condivido invece il parere espresso dal collega Romano circa l'opportunità di fare qualcosa per i giudici conciliatori, i quali compiono un lavoro veramente gravoso senza remunerazione. Ora, specie in un'epoca in cui ogni lavoro deve essere adeguatamente retribuito, anche questi giudici dovrebbero avere una certa remunerazione onde poter meglio dedicarsi alla loro nobile funzione.

Il collega Romano ha parlato anche dei fermenti innovativi del Codice, specialmente in materia di diritto commerciale — argomento questo che è accennato nella relazione — e di diritto del lavoro. Per quanto riguarda quest'ultimo, io non ne ho parlato nella relazione perchè penso che esso sia più di competenza del Ministero del lavoro che non di quello della giustizia.

Quanto al Codice di procedura penale, sono anch'io d'accordo con il collega Romano che sia auspicabile un maggiore snellimento dell'istruzione, senza tuttavia arrivare addirittura ad una sua soppressione.

Sempre il collega Romano accennava ancora alla preoccupazione diffusa per l'aumento dei reati di sangue. Io mi sono fatto carico — e l'ho scritto anche nella relazione — di consultare le statistiche: posso dire che da esse non pare che i reati di sangue siano in aumento. Sono in aumento in genere i reati, ma, come ho già spiegato nella relazione, l'aumento maggiore non deriva tanto da delitti di sangue, quanto, in modo particolare, dai reati colposi per incidenti stradali. Anzi i più gravi delitti di sangue sono in diminuzione, onde per quest'anno abbiamo semmai una statistica confortevole.

Infine vorrei ricordare un'osservazione del collega Romano circa l'educazione del popolo al diritto. Opportunamente l'onorevole Ministro, in una interruzione, ha ri-

cordato che c'è oggi nelle scuole il cosiddetto corso di educazione civica; io ritengo però che non si tratti di insegnare soltanto i diritti e i doveri del cittadino, così come si è sempre fatto in passato, o l'educazione civica, così come si fa oggi. Occorre qualcosa di più, occorre un'educazione del carattere del cittadino, nel quadro di un sistema di insegnamento organico, onde il cittadino stesso abbia ad essere più ossequiente alla legge. Vorrei portare qui l'esempio del cittadino inglese, il quale dinanzi ad un agente, ad un *policeman*, si arresta senza nemmeno azzardarsi ad alzare la mano, perchè ha un sacro rispetto della legge, che in quel momento è impersonata dall'agente, e perfino il delinquente, nello stesso momento in cui contravviene alla legge, non si azzarda a reagire all'uomo della legge.

Si tratta quindi di un tipo di educazione molto più ampia e complessa che non la educazione scolastica, e che va di pari passo col miglioramento del tenore di vita, della remunerazione del lavoro, insomma con il raggiungimento di un maggiore benessere generale, materiale e morale.

Quanto all'edilizia giudiziaria, io non posso che rallegrarmi del conforto che si è avuto anche in Aula al voto espresso dalla Commissione affinchè l'edilizia giudiziaria passi ad intero carico dello Stato. Si tratta di un servizio di interesse pubblico generale, ed è logico che non debba più gravare sui Comuni, i quali, oltre tutto, all'atto pratico, hanno dimostrato di non poter nemmeno giovare del beneficio del contributo del 50 per cento, perchè, nella maggior parte dei casi, non hanno neppure la possibilità di erogare l'altro 50 per cento per l'edilizia giudiziaria. Pertanto, se si vuole affrontare e risolvere in pieno il problema, non resta che affidarne l'intero carico allo Stato.

Per quanto riguarda il voto espresso dal senatore Romano circa il raggruppamento di alcuni stabilimenti carcerari, penso che si tratti di un voto difficilmente attuabile; scendere al di sotto del numero delle sedi topografiche dei Tribunali non credo sarà possibile per varie ragioni, sia di lavoro, sia di assistenza, sia di controllo, sia di direzione.

Vengo poi all'intervento dell'onorevole Palumbo, la quale ha voluto mettere in evidenza lo stato di fatto in cui la donna vive nella famiglia e nella società. Su questo punto noi ci dobbiamo intendere.

L'onorevole Palumbo ha citato l'articolo 29 della Costituzione, e ne ha letto tutto il testo. Ora, io mi permetto di dire anzitutto che interpreto la norma come programmatica e non come precettiva, poichè precettive sono le norme che possono trovare nella dizione stessa con cui sono formulate la loro attuazione, mentre la norma in questione non trova nella dizione la sua attuazione. Ma a parte questa questione teorica, vi è la questione interpretativa, che è più valida.

L'articolo 29 dice al secondo comma: « Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare ». L'articolo non si ferma alle parole « con i limiti stabiliti dalla legge », nel qual caso il ragionamento dell'onorevole Palumbo potrebbe anche ritenersi valido, ma aggiunge « a garanzia dell'unità familiare ». È quindi l'unità familiare che condiziona l'uguaglianza giuridica dei coniugi nel matrimonio, e non è l'uguaglianza giuridica che condiziona l'unità familiare. Ed è logico che sia così, perchè l'unità familiare è un principio morale, giuridico e sociale molto al di sopra di quello dell'uguaglianza, il quale poi è un principio di uguaglianza giuridica e non di uguaglianza naturale o fisica, dal momento che la natura (non voglio dire nemmeno il Creatore) ha dato alla donna e all'uomo diversa configurazione e diversi scopi a cui attendere.

Non mi pare pertanto che il principio basilare dell'unità della famiglia, della necessità che la famiglia abbia un capo, della necessità che l'unità familiare si mantenga ferma e salda, proprio per mantenere ferma e salda l'organizzazione sociale — poichè qualunque organizzazione sociale è fondata sulla cellula sociale costituita dalla famiglia — possa addirittura essere oltrepassato a causa del principio dell'eguaglianza prescritto dalla Costituzione.

Il principio dell'eguaglianza deve essere rispettato e attuato, ma deve essere sempre

subordinato al principio dell'unità familiare.

A questo proposito, non è male ricordare, anche se non è certo cosa nuova, che in Russia, dove certamente si era andati molto oltre, dall'inizio della rivoluzione, in materia di libero amore, di matrimonio, di divorzio, eccetera si è dovuto fare macchina indietro, poichè si sono toccati con mano i malefici effetti di una libertà troppo spinta in materia di divorzio, di eguaglianza dei coniugi e di matrimonio, per cui anche il divorzio, che in Russia esiste, è molto difficile ad ottenersi, in conseguenza delle norme limitative derivate dall'esperienza compiuta. Tutto questo è assai interessante. Io potrei dire, come cattolico, che il matrimonio è indissolubile, ma sono felice di poter affermare il mio pensiero anche sulla base delle esperienze pratiche fatte da Stati che voi chiamate progressisti, i quali hanno dovuto fare macchina indietro per mantenere l'organizzazione sociale, poichè alla base della organizzazione sociale, ripeto, vi è l'unità familiare. (*Interruzione dell'onorevole Giuseppina Palumbo*). D'altra parte, sulla strada di un ordinamento che si accosti sempre più alla Costituzione anche in materia di diritto familiare, si pone il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri e citato dalla stessa onorevole Palumbo, che vieta il licenziamento delle donne per causa di matrimonio. È certamente una conquista di cui io mi rallegro e penso si rallegri anche l'onorevole Palumbo, perchè essa avvicina sempre più il dettato delle leggi al dettato costituzionale. (*Interruzione dell'onorevole Giuseppina Palumbo*).

L'onorevole Palumbo è arrivata persino ad invocare l'abrogazione del reato di adulterio. A me pare che, sempre per il principio dell'unità familiare e della necessità che la famiglia resti ben salda a base della società, non possa invocarsi l'abrogazione di questo reato. Eventualmente — e so che vi è un certo fermento in tal senso, ed il precedente Ministro della giustizia si era dichiarato anche favorevole — si potrebbe arrivare ad una equiparazione della pena per l'adulterio della moglie e per quello del marito, oggi detto concubinato. Comunque, semmai, è

una questione di pena; ma abolire il reato non mi pare che sia cosa opportuna, nè accettabile. (*Interruzione dalla sinistra*).

Al senatore Banfi, il quale ha osservato che le spese produttive del bilancio della Giustizia ammonterebbero a soli 385 milioni, mi permetto di osservare che la produttività, nei riguardi della giustizia, deve essere intesa in una maniera alquanto più larga di una produttività di beni economici o materiali. La spesa maggiore del bilancio della Giustizia è quella per il pagamento dei magistrati. E la spesa per i giudici mi pare sia una spesa produttiva, se produce giustizia...

B A N F I . Io mi sono riferito alla nota introduttiva dello stato di previsione.

R I C C I O , *relatore*. Ma non possiamo dire che le altre spese sono improduttive.

È stata poi fatta la critica degli uffici legislativi. Come dissi già in una interruzione e come ha detto l'onorevole Ministro, è da elogiare il lavoro dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia. Ma qui il discorso si allarga, perchè per la preparazione delle leggi anche noi legislatori abbiamo a volte bisogno di qualche cosa che faciliti il nostro lavoro. E so che anche qui in Senato vi è un ottimo ufficio legislativo, ma vi sarebbe forse bisogno, e ne faccio un voto all'onorevole Ministro, di studiare la possibilità di un coordinamento di tutti questi uffici legislativi, perchè è logico che l'ufficio legislativo di un determinato Ministero sia più incline a vedere gli interessi del settore anzichè l'interesse generale dell'efficacia della norma di legge e del suo inserimento nel quadro generale dell'ordinamento giuridico e via dicendo.

Bisogna cercare, se possibile, di studiare un coordinamento dei vari uffici legislativi e magari di quelli del Parlamento; ed io quasi quasi auspicherei che vi fosse un solo ufficio legislativo là dove si fanno le leggi, cioè nel Parlamento, che potrebbe avere delle diramazioni nei vari Ministeri e logicamente in quello di grazia e giustizia, il quale fra l'altro ha il compito di rivedere i decreti e regola l'apposizione del famoso sigillo (infatti il Ministro di grazia e giustizia è

chiamato Guardasigilli perchè deve mettere il sigillo a tutte le leggi da pubblicare ed emanare).

Il senatore Banfi ha poi ritenuto di sottolineare l'opportunità di un'amnistia, limitata almeno ai reati di natura politico-sindacale. Dato che al riguardo c'è anche un ordine del giorno, mi riservo d'esprimere in quella sede il parere della Commissione.

Lo stesso senatore Banfi ha detto inoltre che i socialisti si asterranno dalla votazione sul bilancio, pur dando la fiducia al Ministro. Io veramente non capisco come la astensione possa essere una manifestazione di fiducia; è una manifestazione di diffidenza, non di fiducia...

P I C C H I O T T I . E una aspettativa...

B A N F I . È un'attesa fiduciosa.

R I C C I O , *relatore*. Però quello che non trovo giusto è che, tra i motivi di questa astensione fiduciosa, il senatore Banfi abbia messo anche quello che il bilancio è stato presentato da un altro Ministro, che apparteneva ad un altro Governo. Mi permetto di fare osservare (anche se questo è un compito più dell'onorevole Ministro che non del relatore) che la responsabilità del Governo, in base all'articolo 95 della Costituzione, è collettiva e che, quando questo nuovo Governo si è presentato al Parlamento, non ha ritenuto (nè lo hanno fatto altri Governi precedenti) di modificare i bilanci presentati. Non solo, ma c'è di più, e questo va ascritto a merito dell'attuale Ministro, senatore Bosco, il quale ci ha detto in Commissione di aver voluto deliberatamente mantenere tutto quel complesso di provvedimenti, di modifiche, di leggi, di orientamenti che già c'erano; tanto che io, confortato anche da questa sua affermazione, che gli fa onore, ho voluto ad un certo punto della relazione scrivere: « Da quanto finora esposto ed osservato si rileva che il programma di studi e di realizzazioni impostato dal Ministero nel 1960 è in pieno svolgimento... » — e questo svolgimento lo continua con grande amore anche l'attuale Ministro, magari, come è ovvio, ret-

tificando o apportando qualche modifica a quello che si sta per fare, in vista di un adeguamento ai desideri del Parlamento o alle nuove esigenze della materia a cui si rivolge la legge — « ... articolandosi, con ritmo notevole di lavoro, nei vari punti fondamen-

tali: riforma dei Codici e della legislazione, nuovo ordinamento giudiziario, nuovo ordinamento penitenziario (con speciale riguardo ai minori, anche in via di prevenzione), rinnovamento dell'edilizia giudiziaria e penitenziaria, nuovi ordinamenti professionali ».

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue R I C C I O , *relatore*). È tutto un campo di lavoro che evidentemente si riallaccia anche alle precedenti iniziative, per il loro completamento e per la loro attuazione, per la quale confido nell'opera efficace ed attiva dell'attuale Ministro, a cui mando un saluto, così come rinnovo il saluto che, alla fine della mia relazione, ho ritenuto di inviare all'attuale Capo dello Stato, perchè egli, uomo di legge, difensore della legge, veramente nel suo messaggio al popolo italiano e al Parlamento volle mettere in maniera speciale in evidenza ciò che è opera di giustizia, con queste parole che mi piace di rileggere: « Ogni opera di Governo, seppure provvida, sarebbe vana, ove non fosse accolta da ogni cittadino come opera di giustizia ». E perchè ciò avvenga, il Presidente della Repubblica aggiunse: « Occorre che, al di là del doveroso rispetto della legge, al di là delle legittime preferenze politiche, l'attività di coloro che sono preposti ai pubblici poteri trovi il suo fondamento nelle grandi virtù civili: la sanità del costume pubblico e privato, lo spirito di morale forza e il senso di equanime giustizia ».

Se questi sentimenti animeranno non soltanto Governo e Parlamento ma tutti i reggitori della cosa pubblica e chiunque è preposto ad un pubblico servizio o comunque ha qualche incarico per cui possa o debba guidare gli altri, penso che veramente avremo fatto opera di giustizia. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P I C C H I O T T I . Speriamo che la cenerentola Giustizia trovi il suo principe azzurro, dopo 14 anni, e si sposi!

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa al Senato se il mio discorso non potrà essere completo, in quanto il tempo che ho avuto a disposizione per preparare la mia replica è stato brevissimo, e d'altra parte non posso che plaudire alle esigenze che ispirano il calendario dei lavori, fissato dalla Presidenza, in quanto queste esigenze tendono ad assicurare l'osservanza di un termine costituzionale, qual è quello della sollecita approvazione dei bilanci.

Ciò premesso, desidero rivolgere innanzitutto un ringraziamento al Presidente della Commissione di giustizia, senatore Magliano, e ai componenti della Commissione medesima per il fattivo contributo dato alla sollecita approvazione di questo bilancio; un particolare ringraziamento rivolgo all'amico e collega senatore Riccio per la sua lucida, completa e veramente esauriente relazione.

Ringrazio del pari tutti gli intervenuti nella discussione per il contributo di dottrina, di sapienza e di esperienza dato all'esame dei vari problemi che interessano l'Amministrazione giudiziaria.

La discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia si è svolta, come ho detto, con ritmo accelerato.

Ciò nondimeno, gli oratori intervenuti nel dibattito e le relazioni, quella scritta e quella orale, del senatore Riccio hanno esaurientemente trattato tutti gli aspetti più importanti dell'amministrazione della giustizia, of-

frendo, così, al Governo la possibilità di delineare anche in questo importante e fondamentale settore della vita sociale la linea politica alla quale intende attenersi nello svolgimento dei suoi compiti.

Il senatore Banfi ha rilevato che nelle enunciazioni programmatiche del Governo non vi è stato alcun riferimento ai problemi della giustizia. Ma quando questa si concepisca non già come un astratto e formalistico schematismo dei rapporti giuridici, bensì come forza viva ed operante di elevazione della dignità umana e di garanzia della libertà del cittadino, appare chiaro che tutto il programma dell'attuale Governo è improntato alla esigenza di attuare in concreto una più ampia, reale ed effettiva giustizia sociale, in modo che la libertà del cittadino e lo sviluppo della personalità umana siano affidati non solo all'esercizio della funzione giurisdizionale, ma anche ad una giustizia integrale e sostanziale che affronti unitariamente tutti i problemi della vita sociale.

Sotto questo aspetto anche i problemi di attuazione delle norme costituzionali, quali quelle che riguardano l'ordinamento regionale, la procedura del *referendum*, il decentramento amministrativo, la riforma del contenzioso tributario, si pongono, secondo l'impostazione del programma governativo, come altrettante esigenze di giustizia da tradurre al più presto in atti legislativi che arricchiranno il nostro ordinamento giuridico di un contenuto più adeguato alle esigenze di sviluppo economico, sociale e democratico del nostro Paese.

Per quanto riguarda i problemi che più direttamente interessano il Dicastero della giustizia, il senatore Romano ha posto giustamente l'accento sulla necessità di una organica revisione dell'ordinamento giudiziario, che risale al 1941 e che la Costituzione, nella VII disposizione transitoria, considera come ordinamento meramente provvisorio. In realtà, molti ritocchi sono stati già apportati all'ordinamento vigente e senza dubbio la legge 24 marzo 1958, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, ha recato un primo e fondamentale contributo all'attuazione di quanto previsto dalla Carta costituzionale.

Ma senza dubbio sussistono ancora delle lacune da colmare e soprattutto si fa sempre più impellente l'esigenza di una riforma organica conforme ai principi derivanti della Costituzione della Repubblica. È perciò mio intendimento di nominare, immediatamente dopo l'approvazione delle due leggi già pendenti dinanzi al Parlamento sull'ampliamento degli organici della Magistratura e sulla progressione dei magistrati, una Commissione di studio composta da parlamentari, magistrati, professori universitari e avvocati per la sollecita predisposizione del nuovo ordinamento giudiziario.

Il materiale, già apprestato dalla Commissione presieduta dal dottor Acampora, sarà messo a disposizione della nuova Commissione, affinché possa più celermente portare innanzi il proprio lavoro. E poichè ho accennato all'importanza della legge del 1958 sulla costituzione e il funzionamento dello stesso Consiglio superiore della Magistratura, desidero qui, nel mio primo discorso al Senato sul bilancio della Giustizia, rivolgere un deferente pensiero all'alto consesso di auto-governo della Magistratura, nonchè al Presidente della Repubblica, che autorevolmente lo presiede, e al Vice Presidente, senatore Di Pietro, di cui il Senato ricorda ed apprezza l'alta coscienza dei suoi doveri e la profonda conoscenza dei problemi della amministrazione della giustizia. (*Approvazioni dal centro*).

Continuando l'opera del mio illustre predecessore onorevole Gonella, ho improntato i rapporti tra il Ministero e l'alto consesso alla più schietta cordialità ed alla più ferma volontà di collaborare con esso per circondare la Magistratura del nostro Paese della più ampia sfera di indipendenza e del più alto prestigio, affinché l'ordine giurisdizionale possa adempiere la sua funzione di cardine nel nostro Stato di diritto per la garanzia della libertà dei cittadini e per il mantenimento della pace sociale.

Come giustamente hanno affermato i senatori Romano e Nencioni, uno dei problemi più urgenti da risolvere è quello dei nuovi organici della Magistratura. Il disegno di legge che incrementa gli organici stessi di 1400 posti di magistrato è stato già approvato dal Senato ed ora si trova all'esame del-

la Camera. Questo aumento di posti è divenuto ormai indilazionabile in relazione alle cresciute esigenze degli uffici giudiziari e non si può continuamente protestare contro la lentezza dei giudizi, come ha fatto anche questo pomeriggio il senatore Nencioni, se non si provvede adeguatamente all'ampliamento dei ruoli, per i quali il Governo ha già da tempo predisposto i mezzi finanziari occorrenti.

Con la prevista riforma del contenzioso tributario, che affiderà agli organi della giustizia ordinaria anche le controversie in materia di imposte, occorrerà incrementare ulteriormente gli organici, ma è chiaro che il Dicastero della giustizia non potrà rivolgere a questo scopo nuove richieste di finanziamenti al Tesoro se prima non sarà dato corso al cennato provvedimento di riforma.

Il senatore Romano si è giustamente preoccupato del reclutamento dei magistrati e dei concorsi per la Magistratura e si è domandato se potrà essere soddisfatta la necessità dei nuovi ruoli, dal momento che già quelli attuali presentano numerose vacanze specialmente alla base.

Il problema, a cui già del resto ha risposto ampiamente il senatore Riccio, certamente esiste ma a mio avviso non è insolubile. Occorre all'uopo bandire più di frequente i concorsi, tenendo presente che l'attuale ordinamento universitario prevede tre sessioni di laurea. Si potrebbero far seguire i bandi almeno a due delle sessioni di laurea. Inoltre le Commissioni esaminatrici dovrebbero portare innanzi il loro difficile e delicato lavoro in un periodo di tempo più ristretto di quello attualmente impiegato.

Per ottenere questo risultato appare necessario dispensare i magistrati, chiamati a far parte di tali Commissioni, dalle loro normali attribuzioni per il tempo del concorso. Sarebbe, forse, opportuno rivedere anche il sistema delle prove di esame attualmente vigente, onde sfrondarlo del bagaglio nozionistico per centrare la valutazione più sulla personalità del candidato, sulle sue capacità e sulle sue attitudini all'esercizio dell'alta funzione di giudice che non sui suoi ricordi mnemonici.

Altro problema di cui si impone la soluzione è quello sul quale si è soffermato il sena-

tore Banfi, riguardante lo *status* dei magistrati e il sistema di progressione nelle funzioni giudiziarie. Il relativo disegno di legge è stato già approvato dal Senato ed ora è all'esame dell'altro ramo del Parlamento dove si incontra — per non dire si scontra — con altre proposte di legge impostate su criteri totalmente divergenti da quelli che ispirarono il disegno di legge governativo e le modifiche ad esso apportate da questa Assemblea.

Per facilitare il lavoro legislativo, ho ritenuto opportuno di chiedere sulle accennate nuove proposte di legge il parere del Consiglio superiore della Magistratura, che è l'organo più qualificato ad esprimere il suo avviso sull'ordinamento della Magistratura. Mi auguro che dopo tali chiarimenti ed a seguito dell'azione che svolgerà il Ministro per contemperare le varie tesi in contrasto, anche questo disegno di legge possa essere al più presto approvato, in modo da consentire la normale copertura dei posti vacanti nelle funzioni di magistrato di appello e di cassazione.

Per completare il quadro delle leggi organiche dirette a migliorare i servizi giudiziari, accennerò alle recenti leggi approvate o in corso di approvazione che riguardano le cancellerie e gli ufficiali giudiziari. Con esse, le piante organiche dei cancellieri e segretari giudiziari sono state meglio adeguate alle esigenze di servizio, favorendo la progressione di carriera e il trattamento economico dei funzionari; con due disegni di legge in corso si aumenta di 550 unità l'organico dei dattilografi e se ne migliora il trattamento economico.

Le leggi di recente approvate dal Parlamento aumentano l'organico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ed eliminano taluni inconvenienti cui aveva dato luogo il testo unico approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959. È in via di espletamento un concorso per usciere giudiziario, in attuazione della legge che ha aumentato le piante organiche.

Rispondendo ai vari interventi, ho tracciato un quadro sia pure sintetico del personale dell'Amministrazione della giustizia, quadro che dà la visione esatta che il servizio giudiziario sarà nel complesso norma-

lizzato appena gli organici del personale della Magistratura saranno adeguati alle accresciute esigenze, e sarà risolto il problema fondamentale della progressione dei magistrati nelle varie funzioni. Mi auguro, ancora una volta, che il Parlamento possa al più presto approvare i due relativi disegni di legge eliminando, così, come ha auspicato il senatore Banfi, lo stato di incertezza che tiene in disagio la Magistratura, che attende, da tempo, il suo nuovo assetto.

Uno dei settori più importanti dell'Amministrazione della giustizia è quello riguardante gli istituti di prevenzione e pena. Come è noto, la Costituzione, ricollegandosi alle gloriose tradizioni della scuola giuridica italiana nonché agli insegnamenti della dottrina cristiana, prescrive che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbono tendere alla rieducazione del condannato.

A questi nobilissimi principi direttivi si ispira la costante azione del Ministero di grazia e giustizia. Ne sono testimonianza le visite che personalmente vado effettuando negli istituti penitenziari, le disposizioni già impartite per umanizzare e migliorare il trattamento dei detenuti, nonché i vari disegni di legge già all'esame del Parlamento, e tra essi quello relativo all'ordinamento penitenziario e alla prevenzione della delinquenza minorile, con il quale si prevede l'attuazione integrale della citata norma costituzionale in conformità anche dei voti espressi nelle più importanti assise internazionali ed alla evoluzione delle scienze penali e penitenziarie. Sarà, inoltre, presentato al Parlamento, al più presto possibile, un nuovo disegno di legge diretto ad incrementare l'assistenza ai dimessi dagli istituti penitenziari ai fini del loro reinserimento nella società e nel mondo del lavoro.

Essendo il lavoro opera di bonifica umana e sociale, in un Paese civile e democratico quale è il nostro, la massima cura e la massima attenzione — mi dispiace che non sia ora presente il senatore Terracini il quale ha toccato specificamente questo problema nello svolgimento di un suo ordine del giorno — sono e saranno poste per la soluzione del problema del lavoro penitenziario,

sia con la creazione di nuove officine gestite direttamente dall'Amministrazione, sia con la concessione della mano d'opera detenuta a ditte private allo scopo di estendere sempre più il campo di attività lavorative specializzate che sono le sole che possono assicurare al detenuto un pronto impiego al momento del ritorno alla vita libera.

L'attività svolta ha dato risultati che possono ritenersi veramente soddisfacenti. Dalle ultime statistiche, si rileva che i detenuti addetti al lavoro sono oggi 20.126. La percentuale dei lavoranti è del 54,3 per cento rispetto ai presenti. Considerata però la notevole aliquota dei giudicabili — i quali naturalmente, in attesa del processo, non possono essere adibiti ad uno stabile lavoro — e quella dei minorati fisici e psichici inabili al lavoro, può dedursi che la quasi totalità dei ristretti negli istituti di pena sono addetti ad attività lavorative.

Le officine ed i laboratori che l'Amministrazione gestisce direttamente sono oggi ben 182 e soddisfano il fabbisogno dell'Amministrazione per quanto riguarda vestiario, casermaggio, arredamento, per l'importo complessivo annuo di oltre un miliardo di lire, mentre sono anche in grado di produrre numerosi manufatti per conto di altre Amministrazioni dello Stato per un importo complessivo di circa 200 milioni di lire annui.

Il successo riscosso dai padiglioni, in cui erano esposti i lavori eseguiti negli istituti penitenziari, alle mostre di Firenze e di Roma, costituisce una chiara testimonianza della cura che l'Amministrazione pone per lo sviluppo di questo settore.

Le officine gestite da privati sono oggi 113, e anche in esse la organizzazione del lavoro è diretta a far conseguire ai lavoranti una specializzazione con la certezza di un pronto impiego al momento della liberazione.

Il lavoro penitenziario si attua in vari settori: quello industriale, quello agricolo, quello artigianale. Nel settore industriale si sono conseguite realizzazioni di notevole importanza. Gli istituti di Ancona e Massa sono dei veri e propri complessi industriali. Nelle colonie agricole il lavoro è sempre più diretto alla bonifica ed ai miglioramenti agrari, con impianti di vigneti, oliveti, frut-

teti. Si tende alla specializzazione della mano d'opera attraverso scuole che possano assicurare l'esercizio di un'attività qualificata.

Nella Sardegna, ad Is Arenas, a sud-ovest di Cagliari, ferve già l'opera per bonificare molti ettari di terreno da immettere nel ciclo produttivo nazionale. Il lavoro artigianale, poi, costituisce la forma più caratteristica del lavoro penitenziario. Tutto ciò non è che una tappa che deve essere superata con ulteriori realizzazioni.

È particolarmente curata oltre all'istruzione professionale anche quella culturale dei detenuti. Oltre quelli già esistenti, speciali biblioteche e centri di lettura saranno al più presto istituiti presso tutti gli istituti di prevenzione e pena, grazie agli accordi già intervenuti in proposito con il Ministero della pubblica istruzione.

Su questa strada, ricca di feconde prospettive per la rieducazione morale e professionale dei condannati, il Governo è deciso ad andare sempre più innanzi nel perfezionamento dei sistemi per l'organizzazione di nuove fonti di lavoro e di quelli educativi, ispirati ai più moderni sviluppi della scienza pedagogica e psicologica.

Anche nel campo della rieducazione dei minori condannati o tendenzialmente disposti ad infrangere la legge penale, si sono raggiunti progressi notevoli con l'istituzione dei gabinetti medico-psico-pedagogici in tutti i distretti di Corte d'appello e con l'istituzione dei gruppi-famiglia in tutti gli istituti di rieducazione. Anche in tale settore è particolarmente curata l'istruzione dei giovani e la loro preparazione professionale.

Per la cura della gioventù disadattata ci si avvale di personale altamente qualificato a favore del quale ho sollecitato l'approvazione dei provvedimenti legislativi che ne definiscono le attribuzioni e la carriera: mi riferisco al ruolo degli assistenti sociali ed a quello del personale di educazione e sorveglianza.

Prima di passare ad altro settore, mi sia consentito rivolgere un elogio a tutto il personale che infaticabilmente — dai direttori agli agenti di custodia — svolge la sua attività con impegno e zelo veramente encomiabili affinché i detenuti possano usufruire di

un trattamento umano e siano posti realmente in grado di raggiungere quella rieducazione sociale e psichica a cui la pena deve tendere, secondo la nostra Costituzione.

E passo ora a trattare del problema dell'edilizia giudiziaria, che anche in questo dibattito è stato oggetto di interventi, considerazioni e rilievi da parte degli onorevoli senatori. Devo peraltro indicare al Senato che il problema ha già ricevuto un notevole impulso con i contributi concessi ai Comuni a norma della legge 15 febbraio 1957, n. 26. Ed è esatto ciò che ha detto il senatore Romano, cioè che ha funzionato molto meglio questa legge che quella successivamente approvata.

Sono state così avviate a concreta soluzione le pratiche riguardanti la costruzione di nuovi palazzi di giustizia in 50 Comuni. Tra essi ricordo: L'Aquila, Siena, Siracusa, Brindisi, Asti, Vicenza, Pordenone, Grosseto, Tempio Pausania, Cosenza, Isernia, Ragusa, Nicosia, Oristano, Gragnano, Ghilarza, Piedimonte d'Alife, Caserta, Castellammare di Stabia, Iglesias, Cassano d'Adda, Mede, eccetera. Sono in corso di espletamento numerose altre pratiche.

Per tali provvidenze è stata impegnata a tutt'oggi la somma di circa 10 miliardi di lire.

P I C C H I O T T I Ma che siano fatte bene queste costruzioni, perchè in genere le fanno belle di fuori e orribili dentro; anche il palazzo di giustizia di Pisa, dopo venti anni...

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Lei sa che la responsabilità dei progetti non compete al Ministero.

P I C C H I O T T I. Giacchè si spende del denaro, almeno lo si spenda bene.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Noi curiamo che venga speso nel miglior modo possibile. Ho inaugurato proprio ieri l'altro il palazzo di giustizia di Modena, e posso assicurare che è veramente un edificio degno dell'alta funzione alla quale è destinato.

Per non bloccare le iniziative in corso e per raggiungere un risanamento generale dell'edilizia giudiziaria è necessario provvedere ad un adeguato congruo aumento del fondo di un miliardo all'anno previsto dalla legge del 1957, ed a tal fine sono già in corso trattative con il Ministero del tesoro per elevare tale stanziamento.

Qui è stata proposta una tesi più radicale, quella cioè del passaggio integrale dell'edilizia giudiziaria a carico dello Stato. Però debbo avvertire il Senato che i Comuni gradiscono maggiormente il sistema della

legge del 1957 e noi, ossequienti come sempre alla lettera e allo spirito della Costituzione, dobbiamo tener presenti le autonomie dei Comuni i quali sono gelosi di questa loro tradizionale competenza. È necessario piuttosto venire incontro ai loro bisogni con larghi contributi, e certo la legge del 1957 concede contributi talmente elevati da rassentare quasi la totalità della spesa. Io credo che almeno per il momento, prima di cambiare il sistema, sia opportuno rafforzare le possibilità finanziarie della legge esistente che ha dato in genere ottima prova.

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

(Segue B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*). Dei palazzi di giustizia costruiti dallo Stato è stato di recente completato quello di Melfi, mentre sono in corso di completamento quelli di Cassino, Forlì, Rieti.

Con la legge speciale 25 aprile 1957, n. 309, fu autorizzata la spesa di 10 miliardi per la costruzione dei palazzi di giustizia di Bari e di Roma, e per il riattamento di quello di Napoli.

Il palazzo di giustizia di Bari è in corso di avanzata costruzione, per Roma sono stati già appaltati gli edifici destinati alla Corte di appello e alla Pretura.

Per quanto riguarda, infine, la città di Napoli, non mancherò di sollecitare i progetti necessari e di assecondare nel miglior modo possibile le legittime attese della Magistratura e della popolazione. (*Interruzione del senatore Venditti*). Caro Venditti, ho detto che con legge dell'aprile 1957 cioè da oltre cinque anni sono stati stanziati dieci miliardi per le tre città. A Bari l'edificio è stato fatto, a Roma due edifici sono stati appaltati, a Napoli la procedura non è ancora completa per l'inizio dei lavori.

V E N D I T T I . Da sei anni!

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Ma, caro Venditti, perchè mi vuoi provocare

a dire delle cose che non voglio dire da questo banco? Io devo fare il possibile per sollecitare l'approntamento dei progetti la cui redazione non spetta al Governo, e quindi non posso che stimolare le competenti autorità ad apprestare gli elaborati occorrenti. Per ora non posso dire altro perchè se non si sono, non dirò spesi, ma neppure impegnati i due miliardi previsti dalla legge del 1957, è inutile andare a chiedere nuovi stanziamenti, che andrebbero ad aumentare i residui passivi. Quando ci troveremo di fronte alla soluzione completa progettata dai tecnici e approvata dalle autorità locali, da parte nostra interverrà ogni cura per integrare il finanziamento, qualora ce ne fosse bisogno. Ma non posso dire ora che è insufficiente lo stanziamento di due miliardi quando non mi trovo ancora di fronte ai progetti, redatti a norma di legge.

Per quanto riguarda il piano di edilizia carceraria, anche su questo tema vi sono stati diversi interventi da parte degli onorevoli senatori e devo far presente che il piano di rinnovamento edilizio degli istituti di pena, per il quale furono stanziati 12 miliardi, è in via di attuazione.

Sono già stati iniziati i lavori per la costruzione del primo lotto del nuovo carcere giudiziario maschile di Roma-Rebibbia, la cui realizzazione consentirà la soluzione del-

l'annosa questione del trasferimento di « Regina Coeli », assolutamente inadeguato per le aumentate esigenze del distretto giudiziario della Capitale.

L'intera opera s'ispira ai più moderni criteri della tecnica costruttiva e del trattamento penitenziario senza peraltro scalfire o snaturare l'essenza stessa della pena e le sue finalità.

Altri lavori sono in corso per il completamento, l'adattamento e la trasformazione delle carceri giudiziarie di Napoli « Poggioreale », Matera, Potenza, Trapani, Treviso, Messina ed Acireale, della casa penale di Procida e degli istituti minorili di Lecce, Bari, Castiglione delle Stiviere, Treviso, Firenze e Genova Pontedecimo e per la costruzione del nuovo carcere di Isernia.

I lavori per la costruzione delle carceri giudiziarie di Chieti e Pescara e del nuovo centro di rieducazione minorenni di Napoli sono stati già appaltati. In corso di appalto sono i lavori per il completamento delle carceri giudiziarie di Nuoro, Novara e Cuneo e per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Biella.

In via di definizione e di approvazione da parte dei competenti organi dei Lavori pubblici, sono poi, i progetti per la costruzione delle carceri giudiziarie di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Palmi, Verona, Padova, Livorno, Salerno, dei nuovi Istituti minorili di Messina e Catania, nonché quelli per il completamento del centro di rieducazione minorenni di Torino.

In questi ultimi anni, importanti, nuovi complessi edilizi sono stati realizzati, come il nuovo carcere giudiziario femminile di Roma-Rebibbia, il nuovo carcere giudiziario di Messina « Gazzi », il nuovo carcere giudiziario di Potenza ed i nuovi centri di rieducazione minorenni di Roma « Casal di Marmo », dell'Aquila e Lecce.

Complesso di lavori davvero importanti che dimostrano come tutta un'opera di rinnovamento ed ammodernamento sia in atto. Tutto ciò non senza rilevare che, pur dovendo per legge presso ogni Tribunale esservi un carcere giudiziario, il Ministero, ha proposto, senatore Romano, in relazione alla comodità dei mezzi di comunicazione, la pos-

sibilità di far servire un solo carcere giudiziario per più Tribunali.

Per quanto riguarda il settore penale, il collega senatore Capalozza si è soprattutto intrattenuto sulla necessità di modificare gli articoli 57 e 58 del Codice penale relativi ai reati commessi a mezzo della stampa; ha criticato la legge sulla riparazione pecuniaria, perchè agganciata ad un giudizio di revisione ed infine si è intrattenuto sulla legge che modifica la concessione della sospensione condizionale della condanna e della non iscrizione di essa sul casellario giudiziale.

Come si vede, si tratta di riforme sulle quali le Assemblee legislative hanno portato di recente, potrei dire poche settimane fa, il loro esame, ed io non posso nè debbo sovrappormi al Parlamento, nè criticare, nè attardarmi alla disamina di esse. Una eventuale modifica potrà essere suggerita dalla esperienza che non può esprimersi nè manifestarsi dopo poche settimane dall'entrata in vigore di queste leggi. Ad ogni modo il Ministero, per l'avvenire, terrà largamente conto dei suoi suggerimenti, senatore Capalozza, ma non è possibile, a poche settimane di distanza dall'entrata in vigore delle leggi, presentare un disegno di legge per modificare ciò che il Parlamento ha ritenuto di approvare.

Trattando della materia penale, non posso tacere dei benefici effetti conseguiti dalla nuova legge sulla conversione delle pene pecuniarie, anch'essa di recente approvata dal Parlamento. Nel trattare del settore penale, poi, poichè da più parti si accenna, e se ne è fatta parola anche in questo dibattito, alla opportunità di un nuovo provvedimento di clemenza, sia pure contenuto entro limiti ristretti, desidero informare il Senato che il Ministero di grazia e giustizia prende accuratamente in esame tutte le pratiche dei condannati con un senso di larga comprensione ed umanità specie a favore di chi ha delinquito una sola volta o di chi ha subito aggravamenti di pena per circostanze di guerra.

Di questo argomento statisticamente non si è mai parlato e quindi è opportuno che il Parlamento e l'opinione pubblica conoscano i dati. Il numero dei provvedimenti di clemenza è stato davvero notevole nel 1961 e

nei primi quattro mesi del corrente anno. Basti pensare che nel 1961 sono state concesse 2.489 grazie, 270 liberazioni condizionali e 148 revoche di misure di sicurezza. Nel primo quadrimestre del corrente anno (noti il Senato che il primo quadrimestre ha superato di gran lunga quello passato nonostante la crisi di Governo che ha reso necessaria la sospensione per qualche giorno dell'attività ministeriale) si sono già concesse 797 grazie, 77 liberazioni condizionali e 44 revoche di misure di sicurezza; numero, come si vede, notevole che non è peraltro espressione di debolezza o di indulgenza, ma risultante di tutta quell'opera di rinnovamento che si sta operando negli Istituti di prevenzione e di pena col prezioso concorso dei funzionari ad essi preposti, dei cappellani e degli insegnanti.

Infatti, nella concessione di ogni provvedimento di clemenza si tiene particolarmente conto della condotta carceraria, dei progressi conseguiti dal condannato, del suo riadattamento alla vita sociale e della sua possibilità di reinserimento tra gli uomini liberi.

Quando un condannato si rende meritevole di un atto di clemenza, la stessa Direzione generale, se egli non ha più parenti prossimi o se questi si rifiutano di ospitarlo, si preoccupa di ricercare istituti benemeriti disposti ad accoglierlo in modo da assicurarli al suo ritorno al regime di libertà un tetto, un lavoro sia pure modesto ed i mezzi di vita. Clemenza, quindi, che si fonde egregiamente con l'opera di bonifica sociale in attuazione proprio del precetto costituzionale, che non guarda al condannato come ad un relitto della società, ma lo considera, così come deve essere considerato, una creatura umana, recuperabile dalla società.

P I C C H I O T T I . Tanto più che con le norme così severe di questo codice, con un codice tremendo come questo, si impone per forza tale sistema!

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Desidero, inoltre, accennare all'andamento della criminalità quale risulta dalle relazioni dei Procuratori generali presso le varie Corti di appello, anche perchè, come bene

ha rilevato il senatore Riccio, forse dal discorso del senatore Romano è apparsa una nota di eccessivo pessimismo. Da queste relazioni si apprende che vi è stata una apprezzabile diminuzione dei più gravi reati di sangue, mentre sono in aumento i delitti di furto, quelli fraudolenti, quelli contro la pubblica moralità e il buon costume; sono anche in grande aumento i delitti colposi conseguenti alle difficoltà del traffico stradale.

Le cause di tale aumento di criminalità vengono attribuite a fattori diversi, tra i quali emerge quello educativo che, ad opera sia della famiglia che della società, deve essere potenziato e rafforzato.

Come ho già detto, notevole è l'incremento dei delitti colposi, in massima parte dovuti ad incidenti della strada. Le cause di tali delitti, il cui numero è davvero impressionante, vanno ricercate nella sfrenata indisciplinazione degli utenti della strada i quali, giusta i rilievi del Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, non hanno o non vogliono imporsi una coscienza giuridica e una responsabilità civica ed etica per il rispetto della propria e dell'altrui vita.

La delinquenza minorile preoccupa non tanto per l'entità numerica quanto, purtroppo, per la gravità delle manifestazioni delittuose. La base di essa è sempre la carenza dell'educazione « parentale » — come vede, senatrice Palumbo, ho usato *ad litteram* il termine da lei suggerito — problema che va affrontato sia con l'incremento dell'istruzione che con la difesa della famiglia contro le insidie della immoralità e del malcostume.

In netto declino è, invece, l'attività contrabbandiera per la intensificazione repressiva degli organi competenti, ma soprattutto per le migliorate condizioni di vita del nostro popolo, perchè il contrabbando era spesso, ed è tuttora, un reato che è indice di miseria.

Noi tutti ricordiamo le nobili battaglie combattute in quest'Aula dal compianto senatore Spallino, proprio per questo tipo di reato!

Anche in questo dibattito è emersa, secondo le richieste formulate dai senatori Capalozza, Romano, Palumbo e Banfi, l'esigenza della revisione dei Codici.

La diligente ed approfondita relazione del senatore Riccio mi esime dal trattare analiticamente il problema. Desidero soltanto accennare che sono pendenti dinanzi al Parlamento vari disegni e proposte di legge. A proposito di queste ultime, senatore Capalozza, non posso astenermi dal rivolgere un vivo grazie al Parlamento per il valido contributo che esso dà alla risoluzione dei più importanti problemi legislativi e ciò non soltanto mediante emendamenti, ma anche con provvide e tempestive proposte di legge, molte delle quali, anche con l'adesione del Governo, sono state e sono tradotte in leggi formali.

Fra i provvedimenti più importanti che sono dinanzi al Parlamento desidero ricordare il disegno di legge riguardante la riforma del Codice di procedura civile e del Codice penale. Il primo fu presentato alla Camera dei deputati dal mio predecessore il 4 febbraio 1960 — prego il Senato di fermare la propria attenzione sulle date — ed il secondo il 24 febbraio dello stesso anno. Trattasi di leggi complesse i cui principi ispiratori sono già stati illustrati nella discussione dei precedenti bilanci.

Desidero invece annunciare che tra breve il Parlamento sarà investito di un altro disegno di legge fondamentale, quello concernente la riforma del contenzioso tributario. Di essa il Presidente del Consiglio onorevole Fanfani già parlò nella esposizione del programma di Governo al Parlamento. Il problema fu immediatamente messo allo studio e il Consiglio dei ministri nella sua precedente seduta ha già iniziato, su mia relazione e su quella del collega Trabucchi, l'esame del nuovo provvedimento.

Trattandosi di questioni che largamente interessano l'opinione pubblica e quindi la generalità dei cittadini, ritengo opportuno fare qualche anticipazione. Come è noto, l'attuale sistema del contenzioso tributario è basato da un lato sull'esistenza di commissioni amministrative (così definite dalla legge, ma ritenute, dalla dottrina prevalen-

te e dalla giurisprudenza, organi speciali di giurisdizione) distrettuali, provinciali e centrali, e, dall'altro, dagli organi della giurisdizione ordinaria (Tribunali, Corti d'appello e Corte di cassazione).

Le Commissioni di primo e secondo grado conoscono sia delle questioni di estimazione semplice che di quelle relative all'interpretazione ed applicazione di norme giuridiche. Le prime questioni, e cioè quelle di semplice estimazione, sono, però, di regola escluse dalla competenza della Commissione centrale.

Dopo la pronuncia delle Commissioni è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria. Di modo che, per la tutela dei diritti soggettivi in materia tributaria, si hanno complessivamente sei gradi di giurisdizione. Questo sistema è ritenuto, per unanime consenso, da un lato ingombrante ed eccessivo e dall'altro non del tutto idoneo ad assicurare sia la tutela del contribuente che gli interessi della collettività.

La riforma del sistema è apparsa, perciò, da tempo, come un'esigenza imprescindibile; tanto più che la VI disposizione transitoria della Costituzione, in relazione all'articolo 102 della medesima Costituzione, il quale sancisce il divieto di istituire giudici speciali, dispone che nel termine di cinque anni (ampiamente superato) si proceda alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti.

Per soddisfare questa esigenza molte sono state, dall'entrata in vigore della Costituzione in poi, le proposte avanzate e diversi i criteri ai quali esse si sono ispirate; ma nessuna di tali proposte finora è giunta a realizzazione.

Due vie si presentano per risolvere l'annoso problema: o demandare l'esame delle controversie tributarie alla competenza degli organi della giurisdizione ordinaria, i quali, per la loro posizione costituzionale, offrono il massimo delle garanzie di indipendenza; o, qualora ciò non si ritenga praticamente possibile, proporre una legge di carattere costituzionale che, a modifica dell'articolo 102 sopra richiamato, preveda la facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria.

Varie considerazioni, fra cui quelle della maggiore speditezza della legge ordinaria e soprattutto dell'opportunità di inquadrare la tutela del contribuente nel sistema giurisdizionale ordinario, portano a sconsigliare la via della legge costituzionale.

Tenendo, però, presente la natura particolare delle controversie tributarie, l'ordinaria procedura di cognizione deve essere opportunamente adattata per adeguarla alle particolarità di tali controversie.

Per avvicinare quanto più è possibile la tutela giurisdizionale al contribuente e per rendere più snello il procedimento, la competenza a conoscere in primo grado di tutte le controversie tributarie potrebbe essere attribuita al Pretore, mentre rimarrebbero di competenza primaria del Tribunale, per il loro carattere peculiare, sorgente da un conflitto di poteri tra diversi soggetti impositori, le controversie riguardanti la spettanza del tributo, che sono, peraltro, in numero ridottissimo.

A meno che la controversia non riguardi soltanto l'applicazione di norme di diritto, il giudice prima di decidere dovrebbe sentire, a pena di nullità, il parere di un collegio composto da cinque consulenti tecnici, tratti da speciali albi formati da cittadini scelti tra coloro che, forniti di particolari requisiti, sono stati designati da enti ed organizzazioni espressamente indicati.

I consulenti devono redigere, in ogni caso, relazione scritta delle indagini che sono state loro affidate. Le parti potrebbero, a loro volta, nominare propri consulenti tecnici per formulare osservazioni e rilievi.

Il collegio dei consulenti rappresenta il fulcro della riforma; è evidente infatti che il giudice, data la particolare natura delle controversie tributarie, nelle quali le questioni di estimazione sono di gran lunga prevalenti ed assumono notevole importanza, ha bisogno, per decidere, dell'apporto tecnico di esperti. Tuttavia resterebbe sempre fermo il principio che il giudice, come perito dei periti, è libero nelle sue decisioni definitive.

Per il resto, il procedimento di primo grado si svolgerebbe secondo le linee direttrici del procedimento contenzioso civile, fat-

te salve alcune norme particolari in materia di termini, di ammissibilità dei mezzi di prova, di assunzione dei mezzi stessi al fine di rendere più snella e rapida la procedura. Per assicurare l'economicità del giudizio, dovrebbe essere stabilita l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per tutti gli atti e le sentenze relative alle cause in materia tributaria davanti ai Pretori, ai Tribunali e alle Corti d'appello. Questi potrebbero essere i lineamenti fondamentali della riforma, mentre opportune norme transitorie regolerebbero la situazione delle controversie già incardinate davanti alle Commissioni tributarie.

È appena il caso di accennare che presupposto indispensabile per il buon funzionamento del nuovo sistema è un aumento degli organici della magistratura ordinaria e delle cancellerie giudiziarie, aumento al quale dovrà farsi luogo con separato provvedimento legislativo. Data, infatti, l'ingente mole di maggior lavoro che la riforma inevitabilmente comporterà per gli uffici giudiziari, questi non potrebbero farvi fronte con gli attuali limitati organici, già dimostratisi — come è noto — insufficienti per il disbrigo delle pratiche ordinarie, ed a proposito dei quali è in discussione al Parlamento il disegno di legge già menzionato.

Poichè, appunto, l'attuazione della riforma presuppone la predisposizione degli strumenti idonei al suo funzionamento, la fissazione della data di inizio dell'attuazione medesima potrà essere demandata dalla legge ad un successivo decreto, in modo da assicurare alla riforma stessa una adeguata strumentazione da realizzarsi prima dell'attuazione concreta della legge.

I senatori intervenuti nel presente dibattito hanno tutti constatato la lentezza con la quale si procede alla revisione dei Codici. Il senatore Romano ha, però, giustamente osservato (rilievo fatto proprio anche dal senatore Riccio nella sua relazione orale) che i Codici rappresentano i cardini dell'ordinamento giuridico e quindi vanno riveduti con prudenza e con sagacia.

P I C C H I O T T I . E così aspettiamo la riforma dal 1948!

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*.
Le rispondo subito, senatore Picchiotti. La esigenza della prudenza e della sagacia, tuttavia, non toglie che sia la dottrina che la giurisprudenza richiedano con sempre maggiore insistenza riforme organiche più che ritocchi settoriali. Pur senza disconoscere l'esigenza di modificare talune disposizioni che maggiormente si dimostrano non del tutto compatibili con i principi costituzionali e con le tendenze di sviluppo economico, sociale e democratico del nostro Paese, ritengo tuttavia di dover riaffermare in questa alta Assemblea l'intendimento di procedere a più organiche e profonde riforme nelle quali potranno trovare opportuna sede anche le appassionate istanze formulate dalla senatrice Palumbo, specialmente nel campo del diritto di famiglia al fine di elevare la dignità della donna nel nucleo familiare e dare ad essa la posizione che le compete. Il mio apprezzamento per il discorso pronunciato dalla senatrice Palumbo trae la sua motivazione non soltanto da quanto essa ha detto, ma anche da quanto non ha detto. Mi piace, infatti, rilevare che l'onorevole Palumbo, pur postulando una serie di riforme in materia di diritto di famiglia, non ha fatto alcun cenno nè al piccolo nè al grande divorzio evitando così di toccare un problema sul quale noi cattolici non potremo mai fare alcuna concessione, anche perchè il principio della indissolubilità del matrimonio è a ritenersi trasfuso nella Costituzione attraverso il richiamo ai Patti Lateranensi.

Ma se tutti siamo d'accordo su questa esigenza di riforme organiche e sostanziali dei Codici, è da domandarsi, senatore Picchiotti, se il sistema finora seguito sia il più indicato per realizzare le riforme che sono proposte o dal Governo oppure da iniziative parlamentari. Ecco perchè ho richiamato l'attenzione del Senato su alcune date. È dal 1960 che sono state proposte talune riforme; siamo giunti quasi al termine della legislatura e non ancora i problemi posti sono stati risolti.

P I C C H I O T T I. Io sono ancora più in arretrato: infatti quattordici miei progetti attendono fin dal 1958.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*.
Con ciò lei rafforza la mia tesi.

In realtà spesso accade che dopo lunghi studi ministeriali e dopo altrettanto lunghe valutazioni critiche da parte del Foro, della dottrina e in genere delle Università, il disegno di legge si presenti al Parlamento già in fase di arretratezza rispetto alla realtà sociale quale essa si presenta nel momento in cui il Parlamento si appresta a dare il proprio giudizio e la propria approvazione. A ciò aggiungansi anche le esigenze derivanti dal sistema bicamerale e l'impegno posto dai singoli parlamentari nel proporre emendamenti e modifiche di cui non sempre si può valutare, al momento della discussione, l'esatta ripercussione sulle altre norme del sistema giuridico.

A me pare — e lo dico senza alcuna esitazione e senza reticenze — che lo strumento più idoneo, che del resto fu espressamente previsto dalla Costituente quando furono discussi gli articoli 76 e 77 della Carta costituzionale, sia quello della delega al Governo previa determinazione dei principi e criteri direttivi, e con la collaborazione di una apposita Commissione composta da parlamentari, giuristi ed esperti. Approfondirò comunque il discorso con il Parlamento su questo tema, soprattutto in seno alla Commissione competente, per esaminare assieme se convenga affrontare subito il problema in questa legislatura che volge ormai al tramonto.

Il senatore Banfi ha accennato all'esigenza del miglioramento formale nella redazione dei provvedimenti legislativi, ed anche il senatore Nencioni, nel suo intervento di oggi, ha segnalato lo stesso problema del perfezionamento formale e sostanziale dei provvedimenti di legge.

Il senatore Nencioni — me lo consenta — ha citato due casi che non sono probanti a favore della sua tesi. Egli ha detto che le leggi, soprattutto quelle del dopoguerra, sono fatte male, però le due sentenze da lui citate, quelle della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, si riferiscono entrambe a leggi del tempo fascista, e precisamente, la prima al testo unico sulle leggi

di pubblica sicurezza e la seconda ad una norma del Codice civile.

Quindi, se errore di formulazione vi fu in quelle leggi, esso non va riferito al periodo post-bellico.

Il senatore Banfi ha citato invece qualche legge speciale di carattere tecnico. Innanzitutto debbo rilevare che della cattiva formulazione l'addebito non va rivolto al Ministero di grazia e giustizia perchè la materia non rientra nella competenza diretta del mio Ministero. D'altra parte, è vero che è compito dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia di tendere ad eliminare le possibili anomalie delle leggi speciali rispetto all'ordine del sistema e a riportare i provvedimenti nell'alveo dell'ordinamento generale, coordinandone le regole peculiari con i principi vigenti nella legislazione dello Stato, ma molto spesso tale partecipazione dell'ufficio legislativo, nella fase di preparazione o di elaborazione del processo formativo delle leggi, non può attuarsi in tutta la sua pienezza specie per il numero insufficiente — ecco il motivo dell'interruzione che feci ieri al senatore Banfi — di magistrati ad esso preposti dalla legge (solo sei), onde non è in facoltà del Ministro di aumentarne il numero. È inoltre da tener presente che non sempre la diramazione dei provvedimenti avviene con quello anticipo necessario per rendere possibile un approfondito e tempestivo esame.

Comunque non mancherò di adoperarmi perchè l'organico dell'ufficio legislativo del Ministero sia congruamente aumentato, e prenderò inoltre, secondo i suggerimenti che mi sono stati dati in quest'Aula, specie dal relatore senatore Riccio, opportuni contatti con i colleghi dei vari Dicasteri per far sì che l'elaborazione dei disegni di legge avvenga sempre attraverso preventive intese con l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia.

Altro tema che interessa in sommo grado la vita del nostro Paese è quello delle libere professioni.

L'azione del Ministero nel settore professionale è da tempo ispirata al criterio di perseguire gradualmente, fin dove è possibile, una disciplina uniforme degli ordi-

namenti professionali, nel convincimento che la creazione, per tale via, di un vero e proprio « codice delle libere professioni », comprendente quanto meno la parte generale della disciplina delle diverse categorie e gli istituti a queste comuni, si rivelerebbe di grande utilità per una più organica e completa regolamentazione dell'attività dei professionisti intellettuali.

Al riguardo può ormai considerarsi completata l'elaborazione delle disposizioni di carattere generale applicabili a tutte le categorie professionali, e in particolare a quelle di cui è in corso di studio la formulazione dei nuovi ordinamenti (dottori commercialisti, ingegneri, architetti, chimici, dottori agronomi, geometri, periti industriali).

Su di un piano diverso sono i problemi relativi alla delimitazione delle sfere di competenza delle varie professioni, e questo spesso induce a ritardi non desiderabili. Ma risolvere i conflitti di competenza tra le categorie professionali è opera spesso assai ardua. Mi riferisco in particolare alle professioni tecniche, i cui problemi sono da tempo all'esame del Ministero, che vi dedica la massima attenzione, pur trovando una difficoltà spesso notevole appunto in questa compenetrazione di competenze, come avviene ad esempio fra ingegneri e geometri e fra altre categorie professionali similari.

Invero — mentre l'ordinamento concernente le professioni forensi (già approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati)...

MAGLIANO. È dal 1959 che il Senato l'ha approvato.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia.* Senatore Magliano, non posso rivolgere delle critiche al Parlamento.

Dicevo dunque che mentre l'ordinamento concernente le professioni forensi e quello della professione di giornalista (anche esso pendente dinanzi alla Camera dei deputati) presentano caratteristiche peculiari che escludono ogni affinità con l'oggetto di attività e con la disciplina delle altre categorie professionali, la nuova regola-

mentazione delle professioni tecniche per la parte relativa alla competenza non è ancora avviata a soluzione. So che l'ordinamento della professione di giornalista è veramente atteso dalla benemerita categoria e desidero assicurare il Senato che mi sto adoperando in tutti i modi possibili, e fra questi modi comprendo anche l'accettazione di molte norme che sono in contrasto con quelle formulate nel disegno di legge governativo, per la sollecita approvazione del provvedimento da parte della Camera dei deputati.

È nota, a tale proposito, la situazione di incertezza in cui tuttora versa la categoria dei geometri e dei periti industriali in conseguenza delle limitazioni imposte dalla disciplina vigente all'esplicazione della loro attività professionale. La necessità ed urgenza di una soluzione legislativa della questione hanno indotto questo Ministero ad adottare ogni possibile iniziativa per il conseguimento di un'adeguata e sollecita definizione dei predetti limiti di competenza.

È del pari allo studio la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista: la delicatezza dei problemi che essa involge ha consigliato l'istituzione di un'apposita Commissione ministeriale, i cui lavori, già iniziati, hanno per oggetto l'elaborazione di un nuovo testo in materia.

In avanzata fase di formazione è infine l'ordinamento della professione di chimico, il cui testo è stato già elaborato dal Ministero ed è attualmente all'esame degli altri Dicasteri interessati.

È ancora da ricordare la particolare attenzione dedicata dal Ministero ai delicati problemi connessi con la complessa materia della legislazione previdenziale forense: al riguardo, come è noto, è stata recentemente approvata dal Parlamento la proposta di legge dei senatori Ottolenghi e Picchiotti che consente di elevare l'indennità di contingenza. Varie altre proposte di legge sono state, tuttavia, presentate dagli onorevoli Palazzolo (Camera n. 2632), Amatucci (Camera n. 2039), Boidi (Camera n. 3701) e su di esse il Ministero non ha mancato di portare il suo esame formulando rilievi ed emendamenti, nell'intento — che sarà ulterior-

mente perseguito — di assicurare che la riforma previdenziale forense possa effettivamente soddisfare l'esigenza della generalità dei componenti la categoria, ivi compresi quelli anziani, compatibilmente peraltro con le concrete possibilità della Cassa e con l'esigenza di contenere, entro opportuni limiti, gli oneri contributivi gravanti sui professionisti e sulle parti.

Per quanto concerne il notariato, è stato presentato il disegno di legge sul nuovo ordinamento, che rivedendo organicamente la legislazione precedente ha avuto di mira il temperamento del principio di una maggiore autonomia, che deve riconoscersi ai notai quali liberi professionisti intellettuali, con l'esigenza di un più penetrante controllo dello Stato, reso necessario dalla importanza della funzione pubblica loro attribuita.

In relazione a tali delicati compiti, ritengo che debbano sempre rispettarsi i criteri di selezione dei migliori. E qui assolvero il debito assunto verso il Senato alcuni giorni fa di citare i dati relativi alle sedi disponibili a proposito delle quali molte esagerazioni sono state dette e scritte. Di recente sono stati pubblicati i decreti di nomina dei 200 vincitori del concorso bandito con decreto 31 dicembre 1958 e sono state espletate le prove scritte del concorso bandito con decreto 16 gennaio 1961 per 250 posti. Altro concorso è stato indetto con decreto ministeriale del marzo 1962 per 150 posti.

Con l'assegnazione dei posti ai vincitori del concorso espletato ed a coloro che risulteranno vincitori degli altri due concorsi, di cui ho fatto cenno, non residueranno vacanti che solo 23 sedi. Se ad esse si aggiungono quelle che si renderanno disponibili entro il 1963 per dispensa per limiti di età di notai ora in esercizio, si avrà entro tutto il 1963 un totale di sedi vacanti pari a 55.

Io mi auguro che queste cifre consentano una rimediazione del problema della nomina a notaio degli idonei al concorso del 1958, problema di cui già si è parlato sia in Commissione che in Aula.

E passo a parlare per ultimo di un argomento molto importante qual è quello, che

è stato sollevato anche in quest'Aula, della attuazione delle sentenze della Corte costituzionale. Come è noto, allorché la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato, la relativa sentenza viene subito trasmessa al Ministero di grazia e giustizia ed il dispositivo pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Oltre questo intervento del Ministero di grazia e giustizia, inteso a dare pubblicità alle decisioni della Corte perchè i destinatari delle norme dichiarate illegittime siano subito posti in grado di conoscere l'avvenuta eliminazione delle stesse dall'ambito dell'ordinamento giuridico, il Ministero di grazia e giustizia deve svolgere, a mio parere, altri due compiti e cioè: *a)* se la norma dichiarata illegittima fa parte della legislazione relativa a materia di sua specifica competenza deve subito porre allo studio e risolvere la sua sostituzione perchè non si verifichi una lacuna nell'ordinamento giuridico; *b)* se la norma dichiarata illegittima riguarda invece materia di competenza di altri Dicasteri, in ossequio a quella funzione di collaborazione che intercede tra i componenti della medesima compagine ministeriale, il Ministro di grazia e giustizia deve sollecitare le amministrazioni interessate collaborando attivamente con esse, perchè la norma dichiarata illegittima trovi adeguata sostituzione.

Ispirandomi a tali precetti ho già impartito precise disposizioni all'ufficio legislativo del mio Ministero perchè mi segnali tutte le norme indirettamente dichiarate illegittime, relative a provvedimenti legislativi che interessano la competenza di altri Dicasteri.

Per quelle di competenza del Ministero di grazia e giustizia non vi sono lacune a riguardo.

Onorevoli colleghi, non posso chiudere questo rapido *excursus* sui vari settori dell'Amministrazione della giustizia senza sottolineare l'importanza che la funzione giurisdizionale assume in uno Stato di diritto quale è il nostro, che ha costituito la Magistratura in un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere. Costituito il Consiglio superiore della Magistratura qua-

le organo di autogoverno dei magistrati, il Ministro di grazia e giustizia, oltre ai poteri che gli derivano direttamente dalla Costituzione e dalle altre leggi in vigore, rappresenta l'organo di collegamento tra la Magistratura, l'Esecutivo ed il legislativo. Compiti ed attributi con i quali si attua il collegamento dei diversi poteri dello Stato perchè più armonica, completa ed unitaria ne risulti la reciproca funzione. La competenza, quindi, e la responsabilità del Ministero di grazia e giustizia non si esauriscono nell'organizzazione dei servizi giudiziari e nella predisposizione delle leggi fondamentali dell'ordinamento giudiziario, ma si concretano e direi si sostanziano soprattutto nella costante ed assidua collaborazione con tutti i poteri dello Stato, per assicurare la libertà dei cittadini, l'elevazione della persona umana, per diffondere il seme della concordia, della giustizia e della pace in tutti i rapporti sociali.

E, poichè nell'attuazione di queste altissime sue finalità il Ministro ha la quotidiana collaborazione della Magistratura, dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e di tutti gli addetti ai servizi giudiziari in genere che compiono con dedizione assoluta il proprio dovere, io desidero da questo banco mandare loro un saluto che vuole essere non soltanto apprezzamento per l'opera fin qui svolta, ma incitamento perchè anche per loro mezzo abbiano concreta realizzazione gli ideali di libertà, di pace e di tranquillità sociale ai quali si è richiamato il Presidente della Repubblica nel suo nobile messaggio alla Nazione italiana. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sui vari ordini del giorno.

Il primo è quello del senatore Barbaro.

R I C C I O , *relatore*. La Commissione lo accetta come raccomandazione. D'altra parte, lo stesso senatore Barbaro ha fatto la storia di questo ordine del giorno, che fu già accettato come raccomandazione. Quindi la Commissione non può che tornare a

raccomandare l'accoglimento di questa proposta da parte del Governo.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo si associa alle considerazioni della Commissione e ricorda che la legge del 1956 sul riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie prevede il parere obbligatorio di una Commissione parlamentare composta di sei senatori e sei deputati; comporta altresì, dopo l'entrata in vigore della legge sul Consiglio superiore della Magistratura, il parere del Consiglio superiore della Magistratura. Tutti questi adempimenti sono in corso, per cui in questo momento non posso impegnare il Governo ad una formale accettazione dell'ordine del giorno. Tuttavia è chiaro che la raccomandazione vivissima formulata dal senatore Barbaro sarà tenuta nella massima considerazione possibile.

P R E S I D E N T E. Senatore Barbaro, mantiene il suo ordine del giorno?

B A R B A R O. Prendo atto.

P R E S I D E N T E. Segue l'ordine del giorno del senatore Picchiotti.

R I C C I O, *relatore*. Per l'ordine del giorno del senatore Picchiotti la Commissione non ha da esprimere un parere, in quanto lo deve piuttosto esprimere il Ministro, in relazione alle facoltà ed alle possibilità che ha il Ministero di diramare eventualmente disposizioni nel senso richiesto dal senatore Picchiotti. Non posso però non fare un'osservazione di natura generale, e cioè che in qualunque giudizio collegiale gli atti di un singolo processo non vengono dati a tutti i giudici, ma al relatore, il quale riferisce. D'altra parte gli altri, che pure decidono, hanno sempre facoltà di rendersi diligenti e di vedere questi atti, se hanno necessità o volontà di farlo. Ma il costringere preventivamente a darli diversi giorni prima, quando qualche volta anche il sorteggio dei giudici avviene all'ultimo momento, potrebbe creare imbarazzi alla pratica organizzazione della decisione. Quindi, pen-

so che l'ordine del giorno possa essere considerato soltanto come un suggerimento per andare incontro alle esigenze fatte presenti dal senatore Picchiotti, ma che esso non possa impegnare il Governo nè tanto meno gli organi addetti a questa giurisdizione, che dovrebbero, secondo la proposta del senatore Picchiotti, avere l'obbligo di dare a coloro che giudicano tutti gli atti del processo.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, nessuna obiezione di principio all'accoglimento dell'ordine del giorno del senatore Picchiotti, perchè, in sostanza, tutti dobbiamo auspicare che la conoscenza degli atti di giudizio sia estesa a tutti i giudici e, naturalmente, in primo luogo — come ha osservato il senatore Riccio — ai magistrati togati che fanno parte di un collegio. Vi sono, però, difficoltà di ordine pratico; solo da poco abbiamo applicato l'ordinamento concernente gli aiutanti di cancelleria e i dattilografi giudiziari, ed ho già detto nel mio discorso che abbiamo presentato un disegno di legge per un aumento di questi posti.

Quando avremo soddisfatto tali esigenze, che sono preliminari — perchè ora potrei solo esprimere un'accettazione non passibile di sollecita esecuzione — l'ordine del giorno Picchiotti potrà essere senz'altro preso in considerazione.

P R E S I D E N T E. Senatore Picchiotti, mantiene il suo ordine del giorno?

P I C C H I O T T I. Prendo atto della dichiarazione del Ministro, in attesa che questa riforma venga presto attuata, onde accelerare il buon esito dei giudizi penali, che veramente, così come si svolgono oggi, costituiscono qualcosa di non serio nella amministrazione della giustizia. Mi ritengo quindi soddisfatto.

P R E S I D E N T E. Segue l'ordine del giorno del senatore Capalozza. Il senatore Capalozza è però assente.

P I C C H I O T T I. Lo faccio mio, signor Presidente.

N E N C I O N I . Anch'io.

R I C C I O , *relatore*. Per quanto concerne l'amnistia, devo osservare, a nome della Commissione, che vi è già un disegno di legge d'iniziativa del senatore Nencioni, annunciato anche in Aula. Ritengo pertanto che la Commissione non debba esprimere alcun parere in proposito. Quando si discuterà quel disegno di legge, la Commissione, l'Assemblea e il Governo esprimeranno il proprio parere in merito.

T E R R A C I N I . Ma bisogna discuterlo e non rinviarlo sempre!

R I C C I O , *relatore*. Certamente, e in quell'occasione discuteremo l'argomento; la sede non è questa.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, per quanto concerne questo ordine del giorno ho già indirettamente risposto nel mio discorso ed ho già detto che il Governo, nella situazione attuale, preferisce il sistema di usare largamente del potere di grazia e liberazione condizionale; ho dato anche le cifre, veramente imponenti, del numero di provvedimenti già adottati nel 1961 e nel primo quadrimestre di questo anno.

Il senatore Capalozza, come motivazione del suo ordine del giorno, fa riferimento alla « fausta conclusione del Centenario della Unità »; ma è mai possibile ricollegarsi ad avvenimenti ormai chiusi, anche se certamente fausti per la vita nazionale?

Vorrei ricordare al Senato, a questo proposito, che l'articolo 79 della Costituzione vieta che i provvedimenti di clemenza possano applicarsi ai reati commessi dopo la proposta di delegazione di amnistia od indulto da parte del Parlamento, perchè la conoscenza anticipata della probabile data del provvedimento di clemenza potrebbe costituire un incitamento a delinquere. Da questo principio nasce l'ulteriore conseguenza che non si deve ricollegare la questione dell'amnistia ad avvenimenti periodici, quale, a titolo di esempio, potrebbe essere la elezione del Capo dello Stato o le elezioni

politiche, perchè in tal modo si avrebbe una conoscenza anticipata della futura amnistia con tutti i gravi pericoli che ne deriverebbero.

Perciò null'altro posso aggiungere a ciò che ho già detto nel mio discorso, e cioè che preferisco seguire il sistema della grazia individuale anche perchè, data la larga applicazione che abbiamo dato a questo sistema — il senatore Terracini me ne ha voluto dare cortesemente atto, e lo ringrazio — noi possiamo, attraverso di esso, individualizzare il provvedimento di clemenza. Tutte quelle cose che sono state qui lamentate, cioè che ci troviamo di fronte a pene spesso inasprite da aggravanti di natura bellica, che sono state poi eliminate dallo stesso legislatore, ci inducono proprio ad applicare con larghezza il ricorso al sistema della grazia o a quello della liberazione condizionale.

Il Governo ritiene quindi che non sia opportuno parlare di amnistia. Quindi, senza reticenze, dichiaro che il Governo stesso intende avvalersi sempre più della grazia e della liberazione condizionale, ma non intende dare la stura a nuovi provvedimenti di amnistia.

P R E S I D E N T E . Senatore Picchioti, mantiene l'ordine del giorno?

P I C C H I O T T I . Mi auguro che vi sia un prossimo ritorno sulla materia da parte dell'onorevole Ministro, che è così accuratamente vigile per il suo delicato Dicastero. Ho letto proprio ieri sul giornale che in Cile si concederà un'amnistia se stasera la squadra di calcio del Cile saprà battere quella brasiliana. Ora, noi abbiamo avuto, credo, degli eventi un po' più solenni di questo; quindi non è un'ingiuria se chiediamo un piccolo indulto.

Il principio della grazia propugnato dal Ministro è un principio paternalistico, perchè se c'è un Presidente che non intende concedere grazie, nessuno usufruirà di questo beneficio, finchè quel Presidente resti in carica.

Non si chiede l'esercizio di una facoltà che può essere esercitata caso per caso, ma

un provvedimento *erga omnes*, che soddisfi esigenze ed aspirazioni largamente diffuse in questo momento. Non si parla d'altro, ed è già da due anni che se ne parla; va bene che era meglio non parlarne, ma se ne parla.

Quindi, io mi auguro che si ritorni su questo problema e che qualcosa si faccia.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, di fronte ad un ordine del giorno la Commissione deve esprimere la propria valutazione e non riservarsi di manifestare il proprio avviso in sede di discussione di un disegno di legge che non è all'ordine del giorno. L'ordine del giorno, dopo il parere della Commissione, sarà ritirato o messo ai voti. Il senatore Riccio si è invece richiamato al disegno di legge da me presentato, mentre l'onorevole Ministro ha cercato di non esprimere il proprio parere, assumendo di aver già dichiarato nel corso del suo intervento che il Governo intende ricorrere al sistema — giudicato più idoneo e opportuno — dell'esame del caso concreto. Cioè il Governo è favorevole a provvedimenti di clemenza caso per caso, senza adottare un provvedimento generale.

Se ho ben compreso, l'onorevole Ministro si è richiamato al termine di sbarramento posto dalla Costituzione in materia di leggi delega per amnistia ed indulto, e cioè alla volontà del costituente che non si addivenga ad atti di clemenza con ricorrenze periodiche in dipendenza di eventi che si possano anche prevedere con esattezza.

Ora, io posso condividere l'opinione del Governo e ritenere più opportuno che si intervenga caso per caso, ma debbo dire che il sistema non è condiviso dalla nostra tradizione, perchè i provvedimenti di clemenza debbono venire emanati senza criteri discriminatori, quali invece sono insiti nell'esame caso per caso. Il paternalismo eretto a sistema, oltre tutto, lede l'istituto della grazia. In effetti, con il ragionamento esposto dal Ministro, si cancella una norma del-

la Costituzione: quella sui provvedimenti generali di clemenza; questa è la verità. Il Governo, dichiarando di preferire provvedimenti singoli, di fatto cancella un istituto costituzionale. (*Interruzione del senatore Monni*). Ma un istituto previsto dalla Costituzione non può essere facilmente cancellato. Di qui l'ordine del giorno del senatore Capalozza, che impegna il Governo a prendere in considerazione un provvedimento di clemenza. Esso non si riferisce al disegno di legge da me proposto, ma ad un impegno del Governo, e ciò a causa della prassi, ormai invalsa, di disattendere le proposte di iniziativa parlamentare. Non è mai avvenuto infatti che un disegno di legge di delega per amnistia d'iniziativa parlamentare abbia avuto l'onore di una discussione senza che fosse intervenuto nel frattempo un disegno di legge d'iniziativa del Governo.

Vi sono tre proposte di legge delega di iniziativa parlamentare pendenti dinanzi alla Camera dei deputati; al Senato vi è la proposta da me presentata. Si discute il bilancio della Giustizia e non si fa parola di questi provvedimenti per loro natura urgenti. Sarebbe assurdo che si ripettesse l'*iter* dell'ultima legge di amnistia: diversi provvedimenti di iniziativa parlamentare attesero molti mesi dinanzi alla Camera e al Senato, finchè fu presentato il disegno di legge governativo, al quale poi quelli di iniziativa parlamentare furono uniti per la discussione, ad enorme distanza di tempo dal momento in cui erano stati presentati. Si tratta, ripeto, di provvedimenti di grande urgenza. L'ordine del giorno del senatore Capalozza intendeva chiedere il parere del Governo circa la presentazione di un suo disegno di legge, richiamandosi ad un fausto evento quale la conclusione del Centenario dell'Unità d'Italia.

L'onorevole Ministro ha affermato che non si possono elargire ad ogni momento provvedimenti di clemenza ed ha aggiunto che, d'altra parte, la conclusione del Centenario è ormai lontana.

Nel disegno di legge da me proposto mi sono richiamato ad un fatto ancora più recente, cioè all'elezione del primo Presidente della Repubblica del secondo Centenario.

Non è corretto affermare, di fronte ad avvenimenti del genere, che il termine di sbarramento previsto dalla Costituzione impedisce l'adozione di un provvedimento di clemenza.

Si dimentica, a mio parere, che, come è scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge che ho proposto, di fronte a questi avvenimenti fausti un provvedimento di clemenza sarebbe quanto mai opportuno. Ed appunto sull'opportunità insisteremo, affinché i motivi che consigliano un provvedimento generale di clemenza siano valutati prescindendo dall'intenzione del Governo di usare altri istituti previsti dalla Costituzione della Repubblica.

Perciò, sull'ordine del giorno del senatore Capalozza, la Commissione e il Governo dovevano esprimere il loro parere, a prescindere dall'opportunità di usare l'istituto della grazia, che può essere applicato indipendentemente dalla norma che prevede una legge delega al Capo dello Stato per l'adozione di un provvedimento di clemenza di carattere generale, conseguente ad avvenimenti fausti per la Patria.

Non possono essere confusi due istituti che sono irriducibili tra loro. Di fronte a disegni di legge che sono pendenti e che per loro natura sono estremamente urgenti, è opportuno che il Governo esprima — dietro l'espresso invito inserito nell'ordine del giorno — il proprio parere al di fuori della ritenuta opportunità, ripeto, di usare altri istituti che sono previsti dalla Costituzione con finalità ben diverse. Non può essere eretto a sistema il metodo proposto dal Governo — ecco il punto — perchè in tal caso, cancellando la possibilità dell'istituto dell'indulto e dell'amnistia si commetterebbe un atto che rasenterebbe l'arbitrio, in quanto, trattandosi di legge delega per un provvedimento promanante dal vertice dello Stato, sarebbe come prendere posizione contro prerogative presidenziali che sono volute dalla Carta costituzionale per dei fini altamente morali e che hanno una luminosa tradizione di bontà e di clemenza.

Insisto, pertanto, perchè l'ordine del giorno sia messo ai voti.

P R E S I D E N T E . Si dia nuovamente lettura dell'ordine del giorno del senatore Capalozza.

C A R E L L I , *Segretario:*

« Il Senato

impegna il Governo a prendere in considerazione un provvedimento di clemenza, a fausta conclusione del Centenario della Unità — un provvedimento che non ripeta talune ingiustizie patenti, quale quella, ad esempio, della ostatività della recidiva, allorchè sia determinata da una precedente condanna per reati militari commessi in tempo di guerra, già estinti in forza di precedenti decreti indulgenziali ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti quest'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Segue l'ordine del giorno dei senatori Cornaggia Medici e Moneti.

R I C C I O , *relatore.* La Commissione ha già espresso praticamente il suo parere poichè a pagina 23 della mia relazione, approvata dalla Commissione stessa, è scritto: « In proposito, riaffermata la piena validità della legge Merlin non solo per l'impegno internazionale abolizionistico cui siamo vincolati, ma anche e soprattutto per l'alto fine di redenzione che si propone, non può non invocarsi un maggior rigore di sorveglianza e di punizione dei reati di adescamento e di sfruttamento, e contemporaneamente dell'intensificazione della già proficua opera assistenziale e di recupero di tante sventurate, eccetera ».

Questo è il parere della Commissione. Nell'ordine del giorno il senatore Cornaggia Medici accenna anche all'aumento delle malattie veneree, su cui faccio le mie riserve poichè non ho statistiche che possano confermare o contrastare tale affermazione. Comunque, se vi fosse veramente questo aumento, che potrebbe anche essere determinato da molte altre cause estranee alla legge

Merlin, certo non vi sarebbe nulla di male se il Governo provvedesse nel modo più efficace per ovviare a tale pericolo. In merito però debbo osservare che evidentemente la competenza non è del Ministero della giustizia, bensì del Ministero della sanità.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia.* Dalla semplice lettura dell'ordine del giorno si rileva, come del resto ha riconosciuto il senatore Cornaggia Medici, che non si tratta di materia di competenza diretta del Ministro di grazia e giustizia. Egli tuttavia ha voluto fare al mio Dicastero il regalo di attribuirgli una competenza illimitata in tutta la materia legislativa.

Pur non potendo dare al senatore Cornaggia Medici una risposta precisa, poichè debbo al riguardo riservare l'ordine del giorno alla competenza dei colleghi dell'Interno e della Sanità, desidero dirgli che, proprio nell'esercizio della funzione di revisione delle norme giuridiche svolto dal Ministero di grazia e giustizia, pochi giorni fa l'Ufficio legislativo ha dato il suo parere favorevole al Regolamento sulla legge cui accenna il senatore Cornaggia Medici, e in detto provvedimento si tiene largamente conto delle preoccupazioni espresse dall'onorevole collega, in quanto si riconoscono ampi poteri al medico provinciale per la prevenzione delle malattie di cui è cenno nell'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Senatore Cornaggia Medici, mantiene il suo ordine del giorno?

C O R N A G G I A M E D I C I. Lo ritiro. Ringrazio il Ministro delle sue parole; volevo soltanto richiamare l'attenzione del Senato e del Paese su questo grave argomento.

P R E S I D E N T E. Seguono due ordini del giorno del senatore Busoni.

R I C C I O, *relatore.* La Commissione propone di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno riguardante il Mastio di Volterra.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno relativo al Regolamento carcerario, non può che associarsi.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia.* Per quanto riguarda l'emanazione e l'attuazione del Regolamento carcerario, debbo far presente che il disegno di legge avente per oggetto l'ordinamento penitenziario e la prevenzione della delinquenza minorile si trova, come ho già detto, da tempo all'esame del Parlamento. Non posso quindi che raccomandare una sollecita approvazione del disegno di legge per poi poter passare all'emanazione del nuovo Regolamento.

Per quanto riguarda l'altro ordine del giorno, non ho difficoltà ad accettarlo come raccomandazione; debbo però dire che già molti lavori sono stati fatti nel Mastio di Volterra per migliorare la funzionalità dei locali e le condizioni di esistenza dei detenuti.

P R E S I D E N T E. Segue l'ordine del giorno del senatore Terracini.

R I C C I O, *relatore.* In merito alla prima parte dell'ordine del giorno, la Commissione nota che, trattandosi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, si tratta di problema di competenza del Ministero del lavoro e non già di quello di grazia e giustizia.

Per quanto riguarda la seconda parte, cioè la richiesta che sia riformata la legge relativa alla corresponsione delle riparazioni per errori giudiziari, trattandosi di una legge approvata recentemente, come ha già ricordato il Ministro, la Commissione non vede l'opportunità di rimaneggiarla.

Per quanto concerne poi l'ultima parte dell'ordine del giorno, riguardante l'obbligo del pagamento delle spese di mantenimento, dal momento che l'ordine del giorno dice che i detenuti sono mantenuti contro loro voglia in ozio a causa dell'inadeguata attrezzatura dei laboratori carcerari, la Commissione risponde con quanto è già scritto nella relazione e che il Ministro ha confermato, cioè che oltre la metà di coloro che sono in carcere svolgono lavoro proficuo. Quanto agli altri si tratta di detenuti inabili o in attesa di giudizio. Pertanto non è esatto ciò che è detto nell'ordine del giorno e la richiesta non è accettabile.

Per questi motivi la Commissione è contraria all'ordine del giorno.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, per quanto riguarda il problema delle assicurazioni sociali, sono lieto di annunciare al Senato che sono già in corso tra l'Amministrazione della giustizia e quella del lavoro delle trattative per estendere agli ergastolani i benefici dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia. Il provvedimento potrà trovare più utile e generale applicazione quando sarà approvato il disegno di legge che è già stato presentato al Parlamento sulla liberazione condizionale degli ergastolani. In realtà non vi è stata mancanza di buona volontà da parte dell'Amministrazione per quanto riguarda le assicurazioni sociali per gli ergastolani addetti al lavoro, ma si è trattato di una conseguenza della perpetuità della pena; modificando invece l'istituto, come tutti noi abbiamo auspicato, nel senso che, pur restando perpetua la pena, tuttavia si ammette in determinate condizioni la liberazione condizionale dell'ergastolano, evidentemente in quell'occasione diviene più attuale il provvedimento auspicato dal senatore Terracini. Questo per quanto riguarda le assicurazioni contro l'invalidità e vecchiaia. Per quanto riguarda l'assicurazione contro la tubercolosi, le provvidenze relative andranno in vigore a partire dal 1° luglio prossimo. Come ho detto, in passato l'Amministrazione non si preoccupò dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia a favore degli ergastolani in quanto, a differenza di oggi, la perpetuità della pena aveva effettiva esecuzione. Resta da risolvere il problema della retroattività, ed anche questo problema sarà considerato col massimo favore possibile. In fondo si tratta di casi umani nei quali bisogna intervenire, a mio avviso, con larghezza di mezzi.

Per quanto riguarda gli errori giudiziari ha già risposto il senatore Riccio. Nel mio intervento ho messo in rilievo, a proposito di un'analoga osservazione fatta dal senatore Capalozza, che non è possibile da parte del Governo presentare, a pochi mesi di distanza dall'approvazione della legge vigente da parte del Parlamento, un nuovo disegno

di legge. Vedremo, in relazione all'esperienza e ai risultati della legge attualmente in vigore, se sarà il caso fra qualche tempo di presentare una proposta di modifica; ma in questo momento non mi sembra possibile.

Per quanto riguarda le spese di mantenimento in carcere, senatore Terracini, ho ampiamente riferito nel mio discorso sulla situazione del lavoro negli istituti penitenziari. Ho detto che quasi il 55 per cento dei detenuti e addetto al lavoro; però in questo 55 per cento non è compresa la massa dei detenuti che sono in attesa di giudizio e quindi, nel breve tempo intercorrente fino al giudizio, non esplicano attività lavorative se non saltuariamente, e non sono compresi altresì i minorati fisici e psichici e gli anziani. Lei stesso, senatore Terracini, mi ha parlato di un detenuto di 83 anni.

Quindi risulta che la quasi generalità dei detenuti o lavora o non può lavorare. Pertanto credo che dopo queste precisazioni si possa ritenere pienamente assolto il principio legislativo a cui il senatore Terracini si è riferito.

In questo modo, mi pare di aver risposto ampiamente alle tre questioni poste nell'ordine del giorno del senatore Terracini.

P R E S I D E N T E. Senatore Terracini, insiste nel suo ordine del giorno?

T E R R A C I N I. Signor Presidente, insisto. E non già perché io non riconosca che l'onorevole Ministro mi ha risposto ampiamente, ma perché non mi ha risposto in modo soddisfacente. Innanzitutto, e brevemente, dirò al senatore Riccio che il problema dell'assicurazione invalidità e vecchiaia degli ergastolani è di competenza dell'Amministrazione della giustizia, come datrice di lavoro. Il Ministro del lavoro non ha nulla a che dire nella fattispecie. Semmai avrebbe una cosa da fare, e cioè applicare all'Amministrazione della giustizia le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di legge in materia. Detto ciò, non posso non meravigliarmi del fatto che si ritenga necessario stipulare un nuovo accordo tra il Ministero della giustizia e quello del lavoro per regolare la questione. Basterebbe che il

Ministero della giustizia applicasse la legge generale. D'altra parte ricordo che nella legislazione previdenziale è stato introdotto il principio della reversibilità. Ora nel caso degli ergastolani, quando questi espiano interamente la loro pena, sono i loro familiari a subire il danno conseguente all'inosservanza della legge assicurativa da parte del Ministero della giustizia. Questi casi non sono numerosi, ma, anche se ve ne fosse uno solo, esso sarebbe sufficiente per consigliare un pronto rimedio.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Senatore Terracini, consenta che le faccia presente che le discussioni con il Ministero del lavoro sono necessarie soprattutto per fissare il minimale in base al quale poi si dovrà determinare il contributo, perchè non si tratta di una paga sindacale e lei sa benissimo che le paghe variano a seconda del lavoro. Quindi le discussioni vertono non già sul « se », perchè è certo che si procederà all'assicurazione, ma sul *quantum debeatur*, in quanto, ripeto, non si tratta di contratti nazionali, di contratti sindacali, per i quali è stabilito un salario di carattere nazionale e quindi automatica è l'applicazione del contributo. È in discussione proprio l'applicazione del *quantum* ai fini del contributo.

T E R R A C I N I. Auspicio, comunque, che a ciò si provveda con sollecitudine.

Per quel che si riferisce alla riparazione degli errori giudiziari, non posso condividere l'avviso che, trattandosi di legge recente, non sia possibile provvedere a modificarla là dove si sia dimostrata insufficiente (*interruzione del relatore, senatore Riccio*) o errata. Non vi sono esperienze da fare, trattandosi del riconoscimento di un errore compiuto. Ed errore è stato limitare nel tempo l'applicazione della legge, mentre si sarebbe dovuto far valere il suo vigore dal giorno stesso della promulgazione della Costituzione, che ha creato questo nuovo diritto per i cittadini.

Infine, per quel che si riferisce alla compensazione fra obbligo di lavoro e spese del mantenimento in carcere, non posso che riconfermare che, per ciò che si riferisce ai condannati definitivi rinchiusi negli stabi-

limenti penali, una notevole parte di essi è esclusa dal lavoro e per essi l'obbligo di pagare la spesa del mantenimento rappresenta una pena aggiuntiva che equità vorrebbe fosse eliminata.

Per questi motivi, pur ringraziando il Ministro delle ampie spiegazioni che ha voluto fornirci sui tre argomenti, ritengo che il Senato debba esprimere il suo avviso votando l'ordine del giorno che ho presentato.

P R E S I D E N T E. Si dia nuovamente lettura dell'ordine del giorno del senatore Terracini.

C A R E L L I, *Segretario*.

« Il Senato,

nella prospettiva della prossima approvazione del disegno di legge che ammette la concessione della liberazione condizionale ai condannati all'ergastolo, invita il Ministro a disporre con urgenza in merito al riconoscimento agli stessi dei diritti discendenti dalle norme regolanti l'assicurazione obbligatoria sull'invalidità e la vecchiaia;

considerando d'altra parte l'eco sfavorevole suscitata nella pubblica opinione dalle recenti decisioni negative relative alla corresponsione delle riparazioni dovute per i colpiti da errori giudiziari, esprime l'avviso che la legge stessa debba essere assolutamente riformata così da dare alle sue disposizioni effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 1948, data di promulgazione della Costituzione.

Prendendo infine atto del numero relativamente limitato dei detenuti addetti al lavoro, rileva l'urgenza di una pronta riforma delle disposizioni del Codice relative all'obbligo del pagamento delle spese di mantenimento così da esonerarne i detenuti che sono mantenuti, contro loro voglia, all'ozio a causa dell'inadeguata attrezzatura dei laboratori carcerari ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti quest'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Passiamo ora all'esame dei capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'intesa che la semplice lettura equivarrà ad approvazione qualora nessuno chieda di parlare e non siano presentati emendamenti.

(Senza discussione, sono approvati i capitoli dello stato di previsione con i relativi riassunti per titoli e per categorie.

Parimenti senza discussione sono approvati gli articoli degli annessi stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili con i relativi riassunti per titoli e per categorie).

Passiamo infine all'esame degli articoli del disegno di legge.

Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Appendice n. 1).

(È approvato).

Art. 3.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio 1962-63, in conformità delle tabelle allegate alla legge di

approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

C A R E L L I , *Segretario:*

Al Ministro dell'interno. Con riferimento:

1) alla campagna di stampa per asserite quanto fantasiose « criminali aggressioni missine » contro cittadini di religione israelita che ha accompagnato l'ultima fase della recente campagna elettorale di Roma;

2) al falso storico dell'asserito oltraggio al Portico d'Ottavia del maggio 1958 che ha preceduto di 24 ore la consultazione elettorale politica del 1958;

3) al silenzio del Ministero dell'interno, che avrebbe potuto smentire ora ed allora i fatti, dando così modo di provocare la punizione dei responsabili di propalazione di notizie false dirette a turbare l'ordine pubblico e di reati elettorali;

4) alla versione unilaterale di altri fatti, determinati e provocati, si chiede:

a) quali provvedimenti intenda prendere per impedire, per l'avvenire, che una campagna elettorale si svolga (con l'ausilio della radio e della TV e di altri organi di diffusione di Stato e controllati dallo Stato) all'insegna della calunnia continuata contro enti e persone; calunnia che rimane impunita unicamente per il silenzio eloquente delle Autorità costituite;

b) se intenda smentire i fatti di cui alla premessa per evitare speculazioni metapolitiche che si risolvono con campagne illecite di

pubblico discredito e di odio che possono turbare l'ordine pubblico, ma che turbano certo l'ordine civile (576).

NENCIONI, FRANZA, BARBARO, TURCHI

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARELLI, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per conoscere i risultati dell'inchiesta effettuata sul luttuoso episodio di Ceccano e per conoscere quali provvedimenti, di conseguenza, ha preso o intenda prendere (1455).

LAMI STARNUTI

Al Ministro dell'interno, in relazione all'impegno assunto al Senato nella seduta del 29 maggio 1962 di informare il Parlamento dei risultati dell'inchiesta sui fatti di Ceccano, per sapere se tale inchiesta è stata conclusa, quali risultati ha dato, quali provvedimenti in conseguenza sono stati presi, quali misure il Governo si proponga di adottare per evitare che abbiano a ripetersi simili dolorosi episodi (1456).

BUSONI

Al Ministro dell'interno, per conoscere le risultanze dell'inchiesta relativa ai drammatici fatti di Ceccano del 28 maggio 1962 e i provvedimenti adottati nei confronti dei responsabili della sparatoria contro i lavoratori in sciopero (1457).

MAMMUCARI, DONINI, MINIO

Ai Ministri del commercio con l'estero e della sanità, per conoscere se corrisponda a verità la notizia riportata dall'agenzia « L'Italia d'oggi » tratta dal giornale « El Nacional » di Caracas numero del 28 aprile 1962 circa l'autorizzazione, data dal Ministero competente del Venezuela, all'esportazione in

Italia di un milione di chilogrammi di « carne de burro deshusada ». In particolare se corrisponda l'espressione a carne d'asino dissossata e se la destinazione sia o meno per carne in conserva o insaccata da vendersi con etichetta italiana; di più se dal momento dell'ingresso in Italia della citata carne siano per essere osservate tutte le diligenze e cautele imposte dalle vigenti disposizioni (1458).

ALBERTI, BOCCASSI, PASTORE

Al Ministro della sanità, per sapere se sia a conoscenza della tensione determinatasi nell'Ospedale civile di Dolo (Venezia) tra il Corpo sanitario e l'amministrazione dell'Ente, tensione tanto grave da indurre l'Ordine dei medici della provincia di Venezia ad intervenire a difesa del prestigio e della dignità professionale dei sanitari dell'Ospedale, offesi dal comportamento dell'amministrazione;

per sapere se il Governo sia a conoscenza della documentazione raccolta dall'Ordine dei medici di Venezia a prova di quanto sopra e nell'affermativa per conoscerne le risultanze;

per sapere infine che cosa intenda fare il Governo per ristabilire la normalità all'interno del Pio Istituto (1459).

GIANQUINTO

Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere se non credano di prendere particolari provvedimenti per tutelare la tranquillità degli studenti di Milano i quali sono ripetutamente fatti oggetto di provocazioni e di aggressioni da parte di elementi neofascisti.

Ciò a proposito dell'ultimo episodio verificatosi il 12 giugno 1962 davanti al Liceo Manzoni, dove un gruppo di studenti è stato aggredito da un gruppo di aderenti alla « Giovine Italia », estranei al Liceo, e dove tre studenti (Pier Luigi Corno di 19 anni, Gianfranco Morabito di 19 anni e Vincenzo De Castro di 18 anni) sono rimasti feriti (1460).

CALEFFI

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se la riunione della Commissione di lavoro, concordata nell'incontro del 19 aprile 1961 presenti i rappresentanti dei Ministeri dell'industria, delle finanze e del lavoro e di quelli delle Società petrolifere dell'Automobil Club, è stata tenuta, e per conoscere i risultati ai quali è pervenuta in relazione al preciso oggetto posto all'ordine del giorno che risulta quello « di esaminare i margini di distribuzione concessi ai gestori di carburanti per vedere di giungere su questo terreno ad un compromesso » (3099).

GELMINI

Al Presidente del Consiglio dei ministri, e al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a favore degli Enti locali del Mezzogiorno, che non sono in condizione di anticipare la spesa del 20 per cento e del 25 per cento prevista, rispettivamente, dalle leggi 21 aprile 1962, n. 181, e 30 giugno 1918, n. 1019, relative alla viabilità minore e se ritengano opportuno fare assumere a carico della Cassa per il Mezzogiorno le predette percentuali che, allo stato dei fatti, costituiscono una grave remora per la costruzione di strade proprio nelle zone maggiormente depresse del meridione (3100).

INDELLI, MILITERNI, CRISCUOLI

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno, data la enorme popolazione scolastica di Sciacca (Agrigento), dove esistono soltanto due circoli didattici, di decidere la organizzazione di un terzo circolo didattico per le scuole elementari (3101).

BERTI

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, per sapere:

1) se sono a conoscenza dei casi di morte per avvelenamento che hanno colpiti

to alcuni lavoratori calzaturieri di Vigevano;

2) quali sono le cause precise dei casi letali verificatisi e se altri lavoratori risultano colpiti in modo da compromettere la salute e ridurre la capacità lavorativa subito o con il passare degli anni;

3) se risultano delle responsabilità precise e nel caso affermativo quali provvedimenti sono stati presi o si intendono prendere nei confronti dei responsabili e quali misure generali si sono prese o si intendono prendere onde evitare per l'avvenire il ripetersi di simili fatti che hanno, tra l'altro, impressionato ed allarmato profondamente le maestranze del settore e la popolazione (3102).

VERGANI, LOMBARDI

Ai Ministri dell'interno e del turismo e dello spettacolo, per conoscere per quali motivi il Comune e l'Azienda di soggiorno e cura di Napoli, che — nel mentre trovano difficoltà ad aderire alla giusta richiesta di proroga formulata dagli inquilini delle abitazioni e dei negozi, costretti a sloggiare, con grave disagio e notevoli danni, per isolare la Basilica di S. Chiara, lavoro necessario ma non urgente — non procedono all'esecuzione dei lavori di isolamento del Forte S. Elmo sito sulla collina del Vomero e dove è sistemato lo storico Museo di S. Martino.

Per tale opera è stato da tempo, d'accordo tra i due Enti, preparato l'apposito progetto ed erano in corso trattative con l'Orfanotrofio militare concessionario, con l'obbligo del rilascio della zona circostante al Forte, che ne formava il fossato, oggi meta di poco raccomandabili visite con danno della decenza e della morale.

Tale isolamento, che darà luogo ad una ampia zona destinata a parco e giardini, sarà di notevole impulso alle attività turistiche napoletane, risulterà di particolare vantaggio per gli abitanti del Vomero e servirà a valorizzare una delle più interessanti e panoramiche zone della città (3103).

D'ALBORA

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 14 giugno 1962**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 14 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (1904).

2. CEMMI ed altri. — Conferimento di posti di notaio (1949).

3. Deputati DE MARZI Fernando ed altri e GORRERI ed altri. — Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (813) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari